

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6974 del 05/12/2025
Oggetto	Pratica nr. 28853 del 2024 - Attivita' nr. 8 : AUTORIZZAZIONE - La Città Verde Soc Coop Sociale a r.l., sede legale Via Mascarino, 14/a, Pieve di Cento (BO), Rinnovo e variazione dell'autorizzazione unica i sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, relativa ad un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi a base organica sito in Via Riga Bassa, 1134, Bevilacqua, in Comune di Crevalcore (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2025-7251 del 04/12/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno cinque DICEMBRE 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.

Oggetto: Rinnovo e contestuale modifica dell'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, relativa ad un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi a base organica, sito in Via Riga Bassa, 1134, Bevilacqua, in Comune di Crevalcore (BO).

Operazione di recupero (Allegato C parte IV al D.Lgs. 152/06):

- R3 (compostaggio per la produzione di ammendante compostato misto e ammendante compostato verde conforme al d.lgs 75/2010 e s.m.)
- R3 (valorizzazione dei rifiuti legnosi nel processo End of waste di biocombustibili a base legnosa - biomassa tritata e cippato di legno, e di ammendante non compostato verde, ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs 152/2006)
- R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11
- R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

Proponente: La Città Verde Soc Coop Sociale a r.l., sede legale Via Mascarino, 14/a, Pieve di Cento (BO), sede dell'impianto Via Riga Bassa, 1134, Bevilacqua, in Comune di Crevalcore (BO) - Codice Fiscale 04049110374

IL RESPONSABILE DELL'AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Premesso che:

- La Città Verde Soc Coop Sociale a r.l., Pieve di cento gestisce un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi a base organica, sito in Via Via Riga Bassa, 1134, Bevilacqua, in Comune di Crevalcore (BO), in virtù dell'autorizzazione unica rilasciata dalla Provincia di Bologna con delibera della Giunta Provinciale n. 490 del 9/12/2014, successivamente modificata dai seguenti provvedimenti autorizzativi emessi da ARPAE¹:

¹ ARPAE è subentrata alla Provincia di Bologna e poi alla Città Metropolitana di Bologna nelle competenze autorizzative ambientali in materia di gestione di rifiuti dal 1/01/2016 con l'entrata in vigore della L.R. 30 luglio 2015, n. 13

- determina dirigenziale ARPAE AACM, DET-AMB-2016-651 del 16/03/2016;
 - determina dirigenziale ARPAE AACM DET-AMB-2018-4948 del 27/09/2018;
 - determina dirigenziale ARPAE AACM DET-AMB-2022-3514 del 11/07/2022;
 - determina dirigenziale ARPAE AACM DET-AMB-2024-3068 del 29/05/2024
- La Città Verde Soc Coop Sociale a r.l. gestisce, nel medesimo stabilimento, anche un'attività secondaria di stoccaggio (operazione di recupero R13) di rifiuti a base cartacea, vetrosa, metallica, plastica, legnosa e di cavi elettrici, nonché una piccola attività di recupero di rifiuti legnosi e plastici da smontaggio/disassemblaggio di strutture di arredo urbano (panchine, cestini dei rifiuti, giochi per bambini), e successiva rigenerazione/riutilizzo mediante piccoli lavori di falegnameria, riparazione e pulizia. Detta attività è iscritta al registro provinciale dei recuperatori di rifiuti non pericolosi della provincia di Bologna, ai sensi dell'art. 216 del d.lgs 152/2006, con n. iscrizione 211708/2022, mediante determina dirigenziale ARPAE AACM DET-AMB-2023-1757 del 6/04/2023

Visti:

- l'istanza di rinnovo e contestuale modifica dell'autorizzazione unica relativa all'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi a base organica, sito in Via Via Riga Bassa, 1134, Bevilacqua, in Comune di Crevalcore (BO), presentata da La Città Verde Soc Coop Sociale a r.l., Pieve di Cento in data 7/06/2024, acquisita agli atti PG n. 104916 e 104926, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;
- la comunicazione di avvio del procedimento e contestuale convocazione della prima Conferenza di Servizi, agli atti PG n. 153531 del 26/08/2024;
- gli esiti della Conferenza di Servizi tenutasi in data 25/09/2024 alla presenza di ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana (di seguito ARPAE AACM) ed Area Prevenzione Ambientale Metropolitana (di seguito ARPAE APAM), Comune di Crevalcore e del proponente, a seguito della quale è stata richiesta documentazione integrativa alla domanda, agli atti PG n. 174482 del 27/09/2024, sospendendo il procedimento;
- la documentazione integrativa trasmessa da La Città Verde Soc Coop Sociale a r.l. ed acquisita agli atti PG n. 194481 del 28/10/2024;
- la comunicazione di riavvio del procedimento e contestuale convocazione della seconda Conferenza di Servizi, agli atti PG n. 202717 del 11/11/2025;
- gli esiti della seconda conferenza di servizi tenutasi in data 25/11/2024 alla presenza di

ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ed Area Prevenzione Metropolitana, Comune di Crevalcore e del proponente, a seguito della quale, pur esprimendo un parere sostanzialmente favorevole al rinnovo dell'autorizzazione, è stato ritenuto necessario acquisire a completamento della domanda, i seguenti documenti:

- proposta di miglioramento del monitoraggio qualitativo del processo di compostaggio;
 - aggiornamento delle schede del processo End of waste
 - esiti dei monitoraggi acustici svolti nel 2022
-
- nell'imminenza della scadenza dell'autorizzazione unica, prevista il 9/12/2024, la trasmissione delle seguenti estensioni delle garanzie finanziarie vigenti, acquisite agli atti PG n. 221947 del 9/12/2024: appendice n. 2 del 5/12/2024 della polizza emessa da Atradius Insurance n. GE 0619183 del 20/05/2016 per un importo di 75.000 € (linea compostaggio) con scadenza prorogata di 1 anno, fino al 9/12/2025 + 2 anni (9/12/2027), e appendice n. 3 del 5/12/2024 della polizza emessa da Atradius Insurance n. GE 0619184 del 20/05/2016 per un importo di 97.080 € (linea valorizzazione biomasse legnose) con scadenza prorogata di 1 anno, fino al 9/12/2025 + 2 anni (9/12/2027);
 - la comunicazione di accettazione delle garanzie finanziarie, agli atti PG n. 222281 del 9/12/2024, che ha legittimato la prosecuzione dell'attività oltre il termine del 9/12/2024, ai sensi dell'art. 208 comma 12 del d.lgs 152/2006, alle medesime condizioni dell'autorizzazione, in attesa del rilascio dell'autorizzazione espressa;
 - la documentazione integrativa trasmessa a seguito della seconda conferenza di servizi, acquisita agli atti PG n. 219778 del 4/12/2024 e PG n. 24153 del 7/02/2025;
 - la convocazione della terza Conferenza di servizi, agli atti PG n. 234903 del 23/12/2024 successivamente riconvocata con nota agli atti PG n. 65762 del 7/04/2025;
 - gli esiti della terza conferenza di servizi tenutasi in data 10/04/2025 alla presenza di ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ed Area Prevenzione Metropolitana e del proponente, a seguito della quale, è stato espresso parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione e contestuale aggiornamento relativo al processo di recupero per la produzione di biomasse combustibili e ammendanti non compostati verde (processo End of waste), ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs 152/2006 e sulla base delle Linee Guida SNPA n. 41/2022

- **Visto** il parere espresso da ARPAE - Area Prevenzione Metropolitana: favorevole (con prescrizioni), acquisito agli atti PG n. 71891 del 15/04/2025
- **Dato atto** che non si sono espressi il Comune di Crevalcore, il Consorzio della Bonifica Burana e l'Ausl Bologna, regolarmente convocati alle conferenze di servizi; pertanto, ai sensi dell'art. 14-bis comma 4 della L. 241/90, la mancata espressione del parere equivale ad assenso senza condizioni.

Preso atto che le modifiche previste contestualmente al rinnovo sono di carattere gestionale e consistono in:

- migliore definizione del processo di recupero finalizzato alla produzione di materiale cassato dalla qualifica di rifiuto (End of waste) in conformità all'art. 184-ter del d.lgs 152/2006 e delle Linee Guida SNPA n. 41/2022 con riferimento specifico ai biomassa tritata e cippato di legno, già autorizzati, a cui è stato aggiunto, come nuovo prodotto, anche l'ammendante vegetale semplice non compostato da utilizzarsi come *blending* nella formazione di substrati e per la produzione di terricci nelle attività agricole e florovivaistiche;
- miglioramento del monitoraggio della qualità del processo di compostaggio mediante test SOLVITA - Compost Maturity Test, da effettuare su 10 lotti da scegliere sui circa 70 cicli/anno previsti, con una distribuzione temporale tale da coprire in maniera uniforme tutte le stagioni. A questo test si affiancheranno due analisi annue da svolgere, secondo il profilo analitico previsto dall'allegato 2 - ammendanti del d.lgs 75/2010 e s.m., sul compost maturo tramite laboratorio terzo accreditato. Il test Solvita Compost Maturity Test è un procedimento ampiamente riconosciuto e di facile esecuzione, finalizzato a valutare la stabilità e la maturità del compost, e di conseguenza la qualità del compost stesso, attraverso l'analisi della CO2 dell'ammoniaca volatile (NH3) che sono le due principali emissioni gassose di compost attivi.

Per il resto non sono previste ulteriori variazioni del ciclo produttivo, dei quantitativi annui e della tipologia di rifiuti conferibili all'impianto, né della capacità di stoccaggio istantanea e delle operazioni di recupero effettuate.

Ritenuto non accoglibile il recupero dei rifiuti identificati dal CER 170201 finalizzato alla produzione di materiale cessato dalla qualifica di rifiuto (operazione di recupero R3),

costituiti da biomasse combustibili o ammendante vegetale semplice non compostato, in quanto la provenienza di detti rifiuti da cantieri edili e, conseguentemente, l'elevata variabilità della tipologia di materiale e la difficoltà di controllo e selezione del materiale non garantisce l'assenza di materiale legnoso contaminato da altre sostanze anche pericolose (vernici, impregnanti) o da altre sostanze in genere;

Preso atto altresì che La Città Verde Soc Coop Sociale a r.l. è in possesso della seguente documentazione:

- attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, agli atti del Comando Provinciale dei [VV.FF.](#), prot. n. 14371 del 26/05/2022 e 32887 del 5/12/2022, per le seguenti attività:
 - 70.1.B* Locali adibiti a depositi con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5000 kg, di superficie lorda da 1000 mq a 3000 mq.
 - 13.1.A* Contenitori distributori di carburanti liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C, di capacità geometrica fino a 9 mc;
 - 4.3.A *Depositi di di gas infiammabili disciolti o liquefatti (GPL) in serbatoi fissi di capacità geometrica complessiva da 0,3 a 5 mc.
 - 36.1.B* Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa da 50.000 kg a 500.000 kg.
- certificazione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001 n°IT 20/0823.00 emesso da SGS Italia S.p.A., valida dal 7/04/2023 al 7/04/2026

Accertato che La Città Verde Soc Coop Sociale a r.l. risulta iscritta nella White list della Prefettura di Bologna, con provvedimento n° Prot. 1127/2025 valido dal 20/12/2024 al 19/12/2025.

Verificato il pagamento, effettuato in data 14/08/2025, delle spese istruttorie relative alla domanda di rinnovo dell'autorizzazione unica di impianti di gestione di rifiuti, pari a 11730,00 €, secondo il tariffario regionale ARPAE, a mezzo del sistema PagoPa.

Accertato che la domanda di rinnovo e contestuale modifica dell'autorizzazione comporta variazioni all'importo della garanzia finanziaria vigente (polizza emessa da Atradius Insurance n. GE 0619183 del 20/05/2016 e successive appendici per un importo di 75.000 €, relativa alla linea di compostaggio, e polizza emessa da Atradius Insurance n. GE 0619184 del

20/05/2016 per un importo di 97.080 € relativa alla linea di valorizzazione delle biomasse legnose) con riduzione degli importi del 40%, cioè rispettivamente a 45.000 € e 57.600 € in quanto la società è in possesso di valida certificazione ambientale Uni En ISO 14001. Pertanto La Città Verde Soc Coop Sociale a r.l. dovrà procedere ad aggiornare gli importi garantiti e, inoltre, dovrà estendere la durata della garanzia finanziaria vigente a favore di ARPAE fino al 9/12/2034 maggiorata di ulteriori 2 anni, cioè fino al 9/12/2036 in conformità alla delibera della Giunta Regionale Emilia-Romagna n° 1991 del 13/10/2003. In alternativa, sempre entro 30 (trenta) giorni dal rilascio del presente provvedimento autorizzativo, potrà essere prestata nuova garanzia finanziaria, a favore di ARPAE, Via Po, 5, Bologna, secondo le modalità stabilite dalla Delibera della Giunta Regione Emilia-Romagna n. 1991/2003.

Ritenuta accoglibile la richiesta di rinnovo e contestuale modifica dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 152/06 presentata da La Città Verde Soc Coop Sociale a r.l., Pieve di Cento (BO).

Richiamati:

- il titolo quarto del D.Lgs 152/2006 e s.m., in materia di rifiuti, con particolare riferimento agli artt. 208 e 184-ter;
- la L. R. 13/2015 che ha trasferito ad ARPAE, a decorrere dal 01/01/2016, le funzioni in materia ambientale di competenza regionale originariamente di competenza delle Province/Città Metropolitana;
- l'art. 184 ter comma 3 del d.lgs 152/2005 e le Linee Guida SnpA n. 41/2022 Snpa (Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente) che definiscono le condizioni generali ed i criteri dettagliati per la cessazione della qualifica di rifiuto non specificamente disciplinato da normative tecniche, applicabili nella fattispecie specifica ai rifiuti a base legnosa per la produzione di biomasse legnose combustibili ed ammendanti vegetali semplici non compostati ;
- il d.lgs 75/2010 e s.m., in materia di fertilizzanti
- la determina n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata dalla determina n. DET-2025-14 del 13/01/2025 di assegnazione della responsabilità del procedimento al dott. Salvatore Gangemi;
- la delibera del Direttore Generale 103/2024 del 08/10/2024 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile AACM all'Ing. Leonardo Palumbo.

Determina:

1. di **approvare** le modifiche gestionali richieste relative all'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi a base organica, sito in Via Riga Bassa, 1134, Bevilacqua, in Comune di Crevalcore, consistenti in:

- schede dei processi End of waste finalizzati alla produzione di ammendante vegetale semplice non compostato, biocombustibile legnoso triturato e cippato di legno (**allegato 3**);
- monitoraggio della qualità del processo di compostaggio mediante test SOLVITA - Compost Maturity Test

conformemente agli elaborati progettuali acquisiti agli atti PG n. 219778 del 4/12/2024 e PG n. 24153 del 7/02/2025

2. di **rinnovare ed aggiornare l'autorizzazione** a La Città Verde Soc Coop Sociale a r.l., sede legale Pieve di Cento (BO), ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, per la gestione dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi a base organica, mediante le seguenti operazioni di recupero, di cui all'allegato C della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006:

Operazione di recupero (Allegato C parte IV al D.Lgs. 152/06):

- R3 (produzione di ammendante compostato misto e ammendante compostato verde conforme al d.lgs 75/2010 e s.m.)
- R3 (End of waste di biocombustibili a base legnosa - biomassa triturata e cippato di legno, e di ammendante non compostato verde, ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs 152/2006)
- R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11
- R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

nel rispetto delle condizioni elencate nell'**Allegato 1** (Prescrizioni, avvertenze e raccomandazioni), nell'**Allegato 2** (Piano di monitoraggio e controllo dell'impianto) e nell'**Allegato 3** (Attività di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuti di legno per la produzione di ammendanti vegetali semplici non compostati - scheda A1, e per la produzione di biomasse combustibili triturate e cippato di legno - schede B1 e B2).

L'autorizzazione è valida per 10 anni dalla data di scadenza² della precedente autorizzazione rilasciata con delibera della Giunta Provinciale n. 490 del 9/12/2024, e cioè fino al 9/12/2034.

Il presente provvedimento autorizzativo rilasciato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, sostituisce ad ogni effetto tutti i visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali, comunali, in base a quanto stabilito al comma 6 dello stesso articolo, cioè nel caso specifico:

- autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche potenzialmente contaminate di dilavamento dei piazzali previo trattamento in continuo nello scolo (Consorzio Bonifica Burana) di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del d.lgs 152/2006;
- autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche prodotte dai servizi igienici di pertinenza aziendale che recapitano in corpo idrico superficiale (Collettore Acque basse del Consorzio della Bonifica Burana, per il tramite di fossi interpoderali), di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del d.lgs 152/2006;
- parere idraulico del Consorzio della Bonifica Burana relativo agli scarichi delle acque meteoriche del piazzale e delle acque nere nello scolo Collettore Acque Alte (Consorzio Bonifica Burana), previo fosso interpodereale;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 della Parte Quinta del d.lgs 152/2006
- parere di ARPAE APAM in materia ambientale (matrici rifiuti, rumore, acque reflue);
- parere dell'AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica in materia di igiene pubblica e medicina del lavoro.

Sono fatti salvi eventuali visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi ministeriali e di altri organi diversi da quelli regionali, provinciali e comunali.

3. **l'obbligo**, da parte de La Città Verde Soc Coop Sociale a r.l., sede legale Pieve di Cento (BO) di aggiornare, entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento autorizzativo, le garanzie finanziarie vigenti a favore di ARPAE, Via Po, 5, Bologna (polizza emessa da Atradius Insurance n. GE 0619183 del 20/05/2016 e successive appendici per un importo di 75.000 €, relativa alla linea di compostaggio, e polizza

² 9/12/2024

emessa da Atradius Insurance n. GE 0619184 del 20/05/2016 per un importo di 97.080 € relativa alla linea di valorizzazione delle biomasse legnose) riducendone gli importi del 40%, cioè rispettivamente a 45.000 € e 57.600 € in quanto la società è in possesso di valida certificazione ambientale Uni En ISO 14001, ed estendendone la durata fino al 9/12/2034 maggiorata di ulteriore 2 anni, cioè fino al 9/12/2036.

In alternativa, ed entro il medesimo termine temporale di 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento autorizzativo, La Città Verde Soc Coop Sociale a r.l. potrà prestare una nuova garanzia finanziaria a favore di ARPAE, Via Po, 5, Bologna, di importo pari a 102.600 €, per tutta la durata dell'autorizzazione, cioè fino al 9/12/2034, maggiorata di ulteriori due anni, fino al 9/12/2036, secondo le modalità stabilite dalla Delibera della Giunta Regione Emilia-Romagna n. 1991/2003.

L'importo da garantire è calcolato in conformità alla delibera regionale sopra richiamata, come indicato nella tabella seguente:

Operazioni di recupero	Quantità rifiuti non pericolosi	Aliquota €/t rifiuti non pericolosi	Calcolo rifiuti non pericolosi
R3	15.000 t/a (linea di compostaggio)	5 €/t	= 15.000 t/a X 5 €/t = 75.000 € x 0,6 (riduzione ISO 14001) = 45.000 €
R3	8.000 t/a (linea di valorizzazione biomasse legnose combustibili e ammendante vegetale semplice non compostato)	12 €/t	= 8.000 t x 12 €/t = 96.000 x 0,6 (riduzione ISO 14001) = 57.600 €

L'importo complessivo della garanzia da prestare è pari a 102.600 €.

La garanzia finanziaria deve essere costituita in uno dei seguenti modi previsti dalla Legge 10 giugno 1982 n° 348 art. 1, secondo quanto stabilito dalla Delibera della Giunta Regionale Emilia-Romagna n° 1991 del 13/10/2003 :

- da reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;

- da fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 49 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 481/1992, in conformità allo schema di cui all'Allegato B alla Delibera di Giunta Regionale n° 1991 del 13/10/2003;
- da polizza assicurativa rilasciata da Società di assicurazione, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio, della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, in conformità allo schema di cui all'Allegato C alla Delibera di Giunta Regionale n° 1991 del 13/10/2003;

In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di ARPAE la stessa dovrà essere ricostituita, in caso di continuazione dell'attività, nella stessa entità di quella originariamente determinata nel presente atto autorizzativo.

Sia in caso di aggiornamento della polizza vigente, sia in caso di prestazione di nuova garanzia finanziaria, potrà essere prestata garanzia finanziaria di durata quinquennale maggiorata di ulteriori due anni, per complessivi sette anni, con le necessarie motivazioni, che dovranno essere valutate, e riconducibili all'impossibilità di prestare una garanzia di durata decennale o alla insostenibilità economica dell'operazione, fermo restando che, al termine dei primi cinque anni dovrà essere prestata nuova garanzia pena la revoca dell'autorizzazione per il venir meno dei requisiti oggettivi, previa diffida.

ARPAE AACM si riserva la facoltà di chiedere, con provvedimento motivato, almeno 180 giorni prima della scadenza dei termini, il prolungamento della validità della garanzia finanziaria qualora emergano, a seguito delle verifiche che devono essere fatte dalle autorità di controllo, effetti ambientali direttamente connessi alle suddette attività di gestione dei rifiuti.

Stabilisce che:

- copia del presente provvedimento deve essere conservato ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;
- ARPAE APAM è incaricato di eseguire i controlli ambientali, ai sensi dell'art. 3 e seguenti della L.R. 44/95 e s.m.;

Demanda all'Unità Rifiuti Bonifiche Energia di ARPAE AACM di dare tempestiva comunicazione a La Città Verde Soc Coop Sociale a r.l., Pieve di Cento (BO), in qualità di gestore dell'impianto, al Comune di Crevalcore, all'Ausl Città di Bologna, al Consorzio della

Bonifica Burana, quali enti interessati, dell'emissione del presente provvedimento e degli estremi autorizzativi che ne consentano l'accesso sul sito web istituzionale di ARPAE.

Rammenta che avverso il presente provvedimento è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Il Responsabile
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Leonardo Palumbo³

(documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale)⁴

Allegato 1: Prescrizioni, avvertenze e raccomandazioni

Allegato 2: Piano di monitoraggio e controllo

Allegato 3: Schede del processo End of waste:

- **scheda A1:** processo di recupero di rifiuti legnosi la produzione di ammendanti vegetali semplici non compostati
- **schede B1 e B2,** processo di recupero di rifiuti legnosi la produzione di e per la produzione di biomasse combustibili triturate e cippato di legno

Allegato 4: Planimetria generale dell'impianto (dicembre 2024)

Allegato 5: Planimetria generale rete fognaria e particolari dei sistemi di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali

Allegato 6: Modulo di dichiarazione di conformità

³ delibera del Direttore Generale 103/2024 del 08/10/2024 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile AACM

⁴ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs n. 39/93 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Allegato 1: Prescrizioni, avvertenze e raccomandazioni, relative all'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006

1) Portata dell'autorizzazione:

La presente autorizzazione unica rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, sostituisce le seguenti autorizzazioni, concessioni, visti, pareri e nulla osta di organi regionali, provinciali, comunali:

- autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche potenzialmente contaminate di dilavamento dei piazzali previo trattamento e laminazione, in corpo idrico superficiale (Collettore Acque basse del Consorzio della Bonifica Burana, per il tramite di fossi interpoderali), di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del d.lgs 152/2006;
- autorizzazione allo scarico per subirrigazione, previo trattamento, delle acque reflue domestiche prodotte dai servizi igienici di pertinenza aziendale, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del d.lgs 152/2006;
- parere idraulico del Consorzio della Bonifica Burana relativo agli scarichi delle acque meteoriche del piazzale in corpo idrico superficiale (Collettore Acque basse del Consorzio della Bonifica Burana, per il tramite di fossi interpoderali);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 della Parte Quinta del d.lgs 152/2006
- parere di ARPAE APAM in materia ambientale (matrici rifiuti, rumore, acque reflue);
- parere dell'AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica in materia di igiene pubblica e medicina del lavoro.

2) Durata dell'autorizzazione

L'autorizzazione unica è valida fino al 9/12/2034.

La presente autorizzazione è rinnovabile. A tal fine, entro centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda ad ARPAE, quale autorità competente, che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate.

3) Tipologie di rifiuti conferibili all'impianto e operazioni di recupero

Sono di seguito elencate le tipologie di rifiuti conferibili all'impianto e le relative operazioni di stoccaggio/recupero.

Rifiuti speciali non pericolosi

Codice CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONE di RECUPERO
020103 ^{1,2}	scarti di tessuti vegetali	R3, R13
020107 ²	rifiuti della silvicoltura	R3, R12, R13
020304 ¹	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R3, R13
020501 ¹	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R3, R13
020704 ¹	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R3, R13
030101 ¹	scarti di corteccia e sughero	R3, R13
030105 ^{1,2}	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	R3, R12, R13
030301 ^{1,2}	scarti di corteccia e legno	R3, R12, R13
150103 ^{1,2}	imballaggi in legno	R3, R12, R13
170201	legno	R12, R13
191207 ²	legno, diverso da quello di cui alla voce 191206*	R3, R12, R13
200108 ¹	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	R3, R13
200138 ¹	legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	R3, R13
200201 ^{1,2}	rifiuti biodegradabili	R3, R12, R13
200302 ¹	rifiuti dei mercati	R3, R13

1 linea di compostaggio

2 linea di valorizzazione dei rifiuti legnosi per la produzione di biomasse combustibili e ammendante vegetale semplice non compostato

1,2 entrambe le linee di trattamento

4) Specifiche per alcune tipologie di rifiuti

- a) I rifiuti a base di legno (CER 030101, 030105, 030301, 150103, 191207, 200138) (trucioli, segatura, cassette, pallets, pannelli, frammenti e scarti di legno, ecc..) derivino dalle ordinarie pratiche forestali, da lavorazioni con trattamenti fisici o termici e non provengano da lavorazioni che prevedano l'impiego di trattamenti chimici.
- b) I rifiuti vegetali derivanti da attività agro-industriale (CER 020304, 020501, 020704) derivino da lavorazioni con trattamenti fisici o termici senza impiego di sostanze denaturanti.
- c) I rifiuti vegetali di coltivazioni agricole (CER 020103, 020107) derivino dalle ordinarie pratiche agricole e selvicolturali.
- d) I rifiuti ligneo-cellulosico (CER 200201) siano costituiti unicamente dalla frazione ligneo-cellulosica derivante dalla manutenzione del verde ornamentale, esclusi i materiali provenienti dallo spazzamento delle strade.
- e) E' vietato avviare al processo di compostaggio i prodotti di sostanze animali di cui al Regolamento CEE n. 1069/2009 e s.m.i..

5) Specifiche sulle operazioni di recupero

L'operazione R3 consiste nel processo end of waste (EoW) finalizzato alla produzione di un materiale cessato dalla qualifica di rifiuto;

L'operazione R12 consiste in un processo di lavorazione a seguito del quale permane un rifiuto che deve essere definitivamente recuperato in altri impianti;

L'operazione R13 consiste nel mero stoccaggio provvisorio di un rifiuto destinato a recupero in altri impianti

6) Processo di recupero (R3) per la produzione di materiale cessato della qualifica di rifiuto (End of Waste)

- a) I rifiuti conferibili all'impianto cessano di essere tali, quando rispettano le condizioni ed i criteri specifici delle schede di cui all'allegato 2, in conformità all'art. 184-ter commi 1 e 3 del d.lgs 152/2006 e s.m.

In particolare, le operazioni di recupero R3 dei rifiuti conferibili, sono finalizzati alla produzione dei seguenti materiali cessati dalla qualifica di rifiuto:

- biomassa legnosa combustibile (legno frantumato/triturato e cippato di legno), di cui alla schede B1 e B2 dell'allegato 2;
 - ammendante vegetale semplice non compostato, di cui alla scheda A1 dell'allegato 2.
- b) La data di cessazione dalla qualifica di rifiuto corrisponde alla data di sottoscrizione della dichiarazione di conformità di cui all'art. 184-ter comma 3 lettera e) del D.lgs. D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii, redatta in base allo schema riportato nell'allegato 5.
- c) La dichiarazione di conformità redatta secondo lo schema di cui all'allegato 6, dovrà essere resa tenendo conto delle specifiche tecniche dei materiali cessati dalla qualifica di rifiuto, di cui all'allegato 3. Tale dichiarazione, unitamente ai suoi allegati (prove/analisi, eventuali altri documenti) dovrà accompagnare il trasporto al primo cessionario.
- 7) **Quantità di rifiuti conferibili all'impianto**
 La quantità massima annua di rifiuti conferibili è pari a 23.000 tonn/anno, di cui:
- 15.000 t/a massimo destinati alla linea di compostaggio finalizzata alla produzione di ammendante compostato misto e verde conforme al d.lgs 75/2010;
 - 8000 t/a massimo destinati alla produzione di biomasse legnose combustibili (biomassa legnosa frantumata/triturata, cippato di legno) ed ammendanti vegetali semplici non compostati
- 8) **Modalità di gestione dei rifiuti nella linea di compostaggio:**
- a) Lo stoccaggio e le lavorazioni dei rifiuti avvengano nel sostanziale rispetto degli spazi individuati nella planimetria del lay out (allegato n. 4) che dovrà essere apposta, per quanto possibile, in uno o più punti dello stabilimento, in maniera visibile agli operatori.
- b) Siano adottati i necessari accorgimenti gestionali, che permettano di minimizzare l'entità delle emissioni, con particolare attenzione alla dispersione di polveri prodotte dalle attività lavorative e dal trasporto dei materiali ed all'impatto odorigeno di eventuali emissioni diffuse. Al fine di verificare l'impatto odorigeno dell'attività, **entro un anno dalla data di rilascio dell'autorizzazione, cioè entro il 4/12/2026, dovrà essere eseguita una valutazione dell'impatto odorigeno (periodo estivo) in accordo con gli "indirizzi" del Decreto Direttoriale del Ministero**

dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) del 28 giugno 2023, n. 309 (procedura estesa)

- c) Lo stoccaggio e i relativi processi di maturazione devono avvenire adottando tutti gli accorgimenti operativi necessari ad assicurare il completo processo biologico di maturazione del materiale in modo da evitare la formazione di esalazioni pericolose e moleste, spandimenti, dispersioni in atmosfera e, comunque, rischi per la salute dell'uomo e l'igiene dell'ambiente.
- d) Il gestore dovrà garantire il rispetto delle seguenti altezze massime dei cumuli di rifiuti/materiali nelle seguenti fasi di lavorazione o stoccaggio:
 - fase ACT (biocelle del capannone): 2,70 m
 - fase curing (biocelle del capannone): 2,20 m
 - fase di post-maturazione sotto tettoia: 3,30 m;
 - fase di stoccaggio del compost (stalli del piazzale esterno al capannone): 3,00 m.
- e) I processi di ACT (fase di prima maturazione) e di curing (fase di seconda maturazione), entrambe svolte all'interno del capannone, dovranno avere un tempo di permanenza di almeno 48 giorni
- f) **Al termine del processo di maturazione dovranno essere eseguiti i seguenti monitoraggi:**
 - test SOLVITA Compost Maturity Test su 10 lotti con una distribuzione temporale tale da coprire in maniera uniforme tutte le stagioni; su due dei suddetti lotti, per il primo anno dalla data di rilascio dell'autorizzazione dovrà essere determinato anche il tasso di assorbimento dell'ossigeno (regolamento CE 2019/1009, allegato II, parte II, CMC 3 punto 5).
 - con frequenza semestrale, misurazione dei parametri di cui all'Allegato 2 - Ammendanti del D.Lgs. n° 75/2010 e s.m.i. in relazione allo specifico ammendante derivante dall'attività ed immesso sul mercato (es. ammendante compostato misto o ammendante compostato verde); su tale prodotto, inoltre, dovrà anche essere determinato il tasso di assorbimento dell'ossigeno (regolamento CE 2019/1009, allegato II, parte II, CMC 3 punto 5).
- g) I rifiuti derivanti dall'attività di compostaggio (sovvali plastici, sovvallo legnoso di scarto dalla raffinazione da utilizzare come strutturante, altri sovvali) nonché l'eventuale compost fuori specifica, devono essere depositati separatamente tra loro, per tipologie omogenee, e separatamente dal compost, e contrassegnati da targhe, cartelli o altri elementi identificativi, anche mobili. Il deposito di tali rifiuti dovrà essere effettuato in ambienti confinati (cassoni scarrabili, aie con teli/strutture copri/scopri,

ecc...o all'interno del capannone).

- h) Le aie esterne realizzate in Q-block e con struttura copri e scopri siano utilizzate per lo stoccaggio del compost pronto per la commercializzazione e per lo stoccaggio del materiale strutturante che potrà essere costituito dai rifiuti ligneo-cellulosici in ingresso all'impianto, dal sopravaglio del prodotto maturato della linea di compostaggio o da materiale legnoso proveniente dalla linea di triturazione delle biomasse legnose, da utilizzarsi come materiale di ricircolo nel processo di compostaggio.

Dette aie siano dotate di cartellonistica indicante la tipologia di materiale in deposito.

Le strutture copri-scopri adottate per gli stalli del compost e del materiale strutturante, siano manufatti diretti a soddisfare un'esigenza temporanea, compattabili e stesi solo all'occorrenza; pertanto, in condizioni normali, dovranno essere mantenute chiuse/compattate.

I rifiuti a base legnosa di provenienza esterna (esempio: potature derivanti da attività di manutenzione del verde urbano, da giardini e parchi o da aree agricole, legno da raccolta differenziata, ecc..) non devono contenere, se non in piccole quantità, materiale più facilmente fermentescibile, quali gli sfalci erbacei.

Il Gestore dovrà effettuare le opportune verifiche in ingresso su detti rifiuti e procedere al loro conferimento nel capannone adibito ad attività ricezione e compostaggio dei rifiuti, qualora il contenuto di sfalci erbacei sia tale da far presumere la formazione di esalazioni maleodoranti;

- i) In generale, qualora nel corso dei processi di trattamento dei rifiuti si verificano situazioni anomale, fermi tecnici compresi quelli programmati durante l'esercizio dell'impianto (es. manutenzioni o pulizie straordinarie), tali da comportare una variazione significativa dei normali impatti ambientali, il gestore dell'impianto dovrà darne tempestiva comunicazione ad ARPAE AACM e APAM e al Comune di Crevalcore, fornendo indicazioni sulle cause tecniche, sulla presunta durata della fermata e sugli interventi eventualmente effettuati;

9) **Gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, delle acque meteoriche delle coperture e delle acque dei servizi igienici degli uffici**

Sono previsti 5 punti di scarichi (S1, S2, S3, S4, S5)

- Scarico S1 delle acque reflue domestiche, derivante dai servizi igienici degli uffici aziendali, previo trattamento in fossa imhoff e successiva dispersione per sub-irrigazione drenata.

- Scarichi di acque meteoriche dei piazzali:

Scarico S2 nel fosso interpoderale di campagna, lungo il lato est dello stabilimento, e successivamente nel Collettore delle Acque Basse (Consorzio della Bonifica Burana), delle acque meteoriche trattate (primi 50 mm) ed acque di seconda pioggia (oltre 50 mm) non trattate, di dilavamento dei piazzali annessi all'impianto di compostaggio, ed all'impianto di stoccaggio di rifiuti non pericolosi.

Il sistema di raccolta e trattamento è costituito da una prima unità di sedimentazione/desoleazione per le acque di prima pioggia (5 mm) e, successivamente, da vasche di laminazione di capacità 279 mc circa comprensivi dei volumi delle tubazioni di raccolta delle acque che ricevono le acque di prima pioggia trattate (5 mm) e le seconde piogge non trattate

A valle del sistema di laminazione, avente una capacità pari a 50 mm, le acque vengano prelevate mediante apposita elettropompa sommersa, funzionante alla portata di 5.000 litri/h, ed inviate ad un pretrattamento (filtrazione a coclea con sgrigliatore aerato, dotato di scolmatore di troppo pieno collegato nuovamente al sistema di laminazione, mentre le acque eventualmente in esubero recapitano allo scarico finale (S2).

L'acqua pretrattata, raccolta in un serbatoio di accumulo in polietilene, di capacità 5 mc viene convogliata ad un ulteriore trattamento (filtrazione a sabbia per l'abbattimento dei solidi sospesi ed adsorbimento a carboni attivi per l'abbattimento della componente organica), mediante un'elettropompa sommersa con portata 3500 l/h.

L'acqua filtrata viene inviata allo scarico (S2), previo passaggio in pozzetto scolmatore, pozzetto con saracinesca e pozzetto di ispezione finale e campionamento.

Scarico S3 nel fosso interpoderale di campagna, lungo il lato ovest dello stabilimento, e successivamente nel Collettore delle Acque Basse (Consorzio della Bonifica Burana), delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali annessi all'impianto di valorizzazione dei rifiuti legnosi ed a servizio delle acque di lavaggio dei mezzi.

Il sistema di raccolta e trattamento è costituito da una prima unità di sedimentazione/desoleazione per le acque di prima pioggia (5 mm), seguita da uno sgrigliatore e, successivamente, da vasche di laminazione di capacità 119 mc circa costituiti da tubazioni in polietilene ad alta densità interrate che ricevono le acque di prima pioggia trattate (5 mm) e le seconde piogge non trattate

L'acqua trattata viene inviata allo scarico (S3), previo passaggio in pozzetto

scolmatore, pozzetto con saracinesca e pozzetto di ispezione finale e campionamento.

Scarico S4 nel fosso interpoderale, lungo il lato est dello stabilimento, e successivamente nel Collettore delle Acque Basse (Consorzio della Bonifica Burana), delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali annessi all'area di ingresso dello stabilimento ed alla pesa;

Il sistema di raccolta e trattamento è costituito da una unità di sedimentazione/desoleazione per le acque di prima pioggia (5 mm), di capacità pari a 6 mc, e, successivamente, da un sistema di laminazione a cielo aperto di capacità pari a 47 mc mc costituito da tubazioni in polietilene ad alta densità interrato che ricevono le acque di prima pioggia trattate (5 mm) e le seconde piogge non trattate

L'acqua trattata e laminata viene inviata allo scarico (S4), previo passaggio in pozzetto di ispezione finale e campionamento.

A detti scarichi si aggiunge lo Scarico S5 nell'invaso a cielo aperto di proprietà Gubellini, delle acque dei coperti (capannone dell'impianto di compostaggio, capannone cippato, tettoia del compost maturo e della vagliatura, tettoia dei materiali cessati dalla qualifica di rifiuto da lavorazione dei rifiuti legnosi, capannone di depositi delle attrezzature).

- a) Ai sensi della D.G.R.286/2005 gli scarichi S2, S3, S4 delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali devono rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla Tab. 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs.152/2006;
- b) I pozzetti di prelievo ed ispezione delle acque di seconda pioggia non trattate e degli scarichi S1 (in planimetria, *pozzetto con sifone firenze ispezionabile*) ed S5 (in planimetria, *pozzetto per prelievi fiscali*) hanno mera funzione di monitoraggio
- c) Lo svuotamento delle vasche di prima pioggia avvenga nelle 48-72 ore successive all'evento meteorico;
- d) Al fine della tutela del corpo recettore in caso di eventi accidentali, siano posizionate e mantenute efficienti prima del pozzetto di ispezione e campionamento degli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali (S2, S3, S4), apposite saracinesche di chiusura degli scarico relativi alle acque di dilavamento dei piazzali;
- e) **Sia effettuata**, ogni qualvolta si ritenga necessario e comunque **almeno con frequenza annuale, una periodica manutenzione e pulizia dei sistemi di raccolta e trattamento delle acque di scarico**, per eliminare il materiale separato

- (fanghi ed oli) ed evitare fenomeni di trascinamento in acque superficiali o acque sotterranee (per lo scarico dei reflui domestici) di sostanze inquinanti; di tali interventi sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;
- f) Sa garantita nel corso del tempo la capacità ricettiva di laminazione delle vasche e delle tubazioni effettuando le necessarie operazioni di pulizia/dragaggio;
 - g) I piazzali, le caditoie, le griglie della rete di raccolta delle acque di dilavamento delle strade e dei piazzali siano mantenuti in buone condizioni di funzionalità, pulizia e manutenzione;
 - h) I pozzetti di campionamento dovranno permettere l'effettuazione del campionamento dei reflui per caduta, dovranno essere tenuti in buono stato di pulizia e sempre essere resi accessibili, riconoscibili dagli Organi Competenti e conformi a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
 - i) I fossi recettori degli scarichi siano sottoposti a periodici interventi di manutenzione al fine di garantire il normale ed ottimale deflusso delle acque verso il corpo idrico ricettore;

Avvertenze:

Il Titolare dello Scarico è tenuto a comunicare ai sensi dell'art.124 comma 12 ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.

Nel caso si verifichino imprevisti che possano modificare provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, il Titolare della presente autorizzazione è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici di sicurezza atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, dandone immediata e contestuale comunicazione ad ARPAE AACM e APAM, indicando le cause dell'imprevisto, le procedure adottate ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente.

Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali e regionali.

10) Gestione delle emissioni convogliate in atmosfera

- a) Il quadro complessivo delle caratteristiche delle emissioni e i relativi valori limite delle sostanze inquinanti è il seguente:

Punto di emissione	Fase di provenienza	Parametri	Unità di misura	Limiti autorizzativi	Impianto di abbattimento
E1	ricevimento e pretrattamento, aie di biostabilizzazione e post maturazione	Portata	Nm ³ /h	55.221	Biofiltro
		Ammoniaca	mg/m ³	5	
		Concentrazione di odore	UO/Nm ₃	400	
E2	vagliatura finale	Portata	Nm ³ /h	2.500	Filtro a tessuto
		Polveri Totali	mg/Nm ₃	10	
E3	camera di saldatura e sabbiatura per riparazioni arredi urbani metallici	Portata	Nm ³ /h	8.000	Filtro a tessuto
		Polveri Totali	mg/Nm ₃	10	

- b) I limiti di emissione autorizzati al precedente punto lett a). si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.
- c) I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. La società è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- d) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà fare riferimento a misurazioni o campionamenti della durata temporale pari ad almeno un'ora di funzionamento dell'impianto.
- e) Il biofiltro dovrà essere dotato di:
- Apparecchio per il controllo del ΔP al fine di controllare il grado di intasamento del materiale di riempimento;
 - Sistema di irrigazione superficiale al fine di assicurare l'omogenea umidificazione della superficie filtrante.
- f) Al fine di ottenere dati rappresentativi dell'emissione dei biofiltri è necessario effettuare più campionamenti in diversi punti distribuiti uniformemente sulla superficie emissiva.

Nel dettaglio, la superficie campionata mediante l'ausilio della cappa statica deve essere circa l'1% della superficie emissiva totale con, a prescindere dalla superficie emissiva, un minimo di 3 e un massimo di 10 campioni (ad esempio: su un biofiltro con una superficie di 500 m² potranno essere prelevati un totale di 5 campioni in 5 diversi punti distribuiti uniformemente sulla superficie del biofiltro stesso).

- g) L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti e a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri e, inoltre, a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati, situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri o, comunque, occorrerà attenersi al vigente Regolamento Edilizio Comunale.
- h) I camini dovranno possedere una sezione diretta di sbocco in atmosfera priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.
- i) Tutti i punti di emissione dovranno avere l'identificazione, con scritta a vernice indelebile, del numero dell'emissione. Dovrà anche essere riportato il diametro del camino sul relativo manufatto.
- j) Considerato che l'emissione E3 non risulta ancora attivata la ditta dovrà comunicare la sua messa in esercizio ad Arpae AACM e all'Unità Presidio Metropolitano EST, sede di S. Giorgio di Piano con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime salvo motivata richiesta di proroga.
- k) Gli autocontrolli di messa a regime (per l'emissione E3) miranti alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione, dovranno essere effettuati nelle condizioni di esercizio più gravose, durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo la ditta dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse.
- l) Gli esiti della messa a regime (per l'emissione E3) dovranno essere presentati entro 30 giorni dalla data di messa a regime ad Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana e all'Unità Presidio Metropolitano EST, sede di S. Giorgio di Piano.
- m) Qualora in fase di analisi di messa a regime (per l'emissione E3) si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, la differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed

eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

- n) L'emissioni E2 (vagliatura) ed E3 (saldatura-sabbiatura), dovranno essere dotate di un idoneo impianto di abbattimento con relativo pressostato differenziale per il controllo in continuo dello stato di intasamento dei filtri.
- o) In caso d'interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopra citate, la Società é tenuta a darne preventiva comunicazione all'Autorità Competente (ARPAE). Dalla data di tale comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.
- p) Nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un periodo continuativo superiore a 2 (due) anni dalla data della comunicazione, solo per tali emissioni l'autorizzazione decade. Qualora intervenga la necessità di riattivarle, la ditta dovrà:
 - dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'Autorità Competente e all'ARPAE;
 - dalla stessa data di messa in esercizio, riprende l'obbligo per la ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
 - nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, siano previsti controlli periodici, la stessa Ditta é tenuta ad effettuarne il primo autocontrollo entro 30 (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.
- q) Per tutte le emissioni in atmosfera di cui alla precedente tabella e per le quali sono fissati valori limite di emissione con obbligo di monitoraggio, l'azienda dovrà provvedere a dotare i relativi camini di un punto attrezzato per il prelievo degli effluenti gassosi con l'accesso in sicurezza realizzato in conformità con le disposizioni vigenti ed in particolare:

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento metodi UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti. I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente.

Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n.152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA). In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008;

quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il
		Superiore a 1m	3	

Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)			lato
----------------	-----------------------------	--	--	------

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'adeguata presa di corrente.

Accessibilità dei punti di prelievo

Come indicato sia all'art. 269 del D.Lgs.n. 152/2006 (comma 9): "...Il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in *condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento*", sia all'Allegato VI alla Parte Quinta (punto 3.5) del medesimo decreto " *La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile, con le necessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione*", i sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni. Si delineano di seguito le indicazioni riportate nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., che il gestore deve attuare a garanzia dell'accessibilità in sicurezza e per l'effettuazione di controlli/monitoraggi.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura. Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate. Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte

a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza. Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;

- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

r) Metodi manuali di campionamento ed analisi per emissioni convogliate.

I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n° 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Parametro	Metodo standard di riferimento
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Polveri totali	UNI EN 13284-1:2017 UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici)
Ammoniaca	UNI EN ISO 21877:2020
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m ³) (il campionamento dovrà essere eseguito in accordo con la prescrizione di cui al precedente punto f)	UNI EN 13725:2022

Per gli inquinanti sopra riportati, potranno inoltre essere utilizzati:

- metodi indicati dall'ente di normazione come espressamente sostituenti i metodi riportati in tabella,
- metodi aggiuntivi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

11) **Piano di monitoraggio e controllo**

- a) La società deve attuare il Piano di Monitoraggio e Controllo di cui all'**Allegato 2** quale parte fondamentale della presente autorizzazione, rispettando frequenza, tipologia e modalità dei diversi parametri da controllare.
- b) La frequenza degli autocontrolli, i campionamenti e le analisi, così come prescritti nel Piano, potranno essere emendati solo con autorizzazione espressa dall'Autorità Competente-ARPAE, su motivata richiesta della ditta o su proposta stessa di ARPAE. In caso di modifiche al piano di monitoraggio, la ditta è tenuta ad attenersi ad esse a far data dalla comunicazione o presa d'atto da parte dell'Autorità Competente-ARPAE.
- c) La valutazione di conformità andrà applicata nei seguenti casi:
 - Emissioni convogliate E1, E2, E3: i parametri e i limiti da considerare per la valutazione di conformità sono quelli riportati al precedente punto lett. 10 a)
 - Scarico (S2-S3-S4): i parametri da monitorare sono riportati in Tabella 4 del punto 2 dell'allegato 1 e i limiti di riferimento sono quelli riportati al precedente punto 9 a)
- d) Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (*Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni"* e *Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni"*) che indicano, per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale, un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata, si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.
- e) Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "*Risultato della Misurazione $\pm$ Incertezza di Misura*"), risulta superiore al valore limite autorizzato.
- f) La società è tenuta a riportare su registro interno su supporto informatizzato/registo

cartaceo i dati del monitoraggio, secondo le frequenze stabilite nelle tabelle suindicate; i dati dovranno essere sempre conservati presso l'impianto a disposizione dell'Ente di Controllo.

- g) In caso si verifichino situazioni anomale, determinate sia da condizioni prevedibili che da condizioni imprevedibili che possono intervenire durante l'esercizio dell'impianto e che portano ad una variazione significativa dei normali impatti, deve essere data tempestiva comunicazione (comunque entro le 24 h successive all'evento) all'Autorità Competente-ARPAE e al Comune di Crevalcore a mezzo PEC. La Ditta, nella medesima comunicazione, deve indicare le azioni di cautela attuate e/o necessarie e successivamente, nel più breve tempo possibile, deve ripristinare la situazione autorizzata.
- h) La società è tenuta a fornire all'Autorità Competente-ARPAE e al Comune di Crevalcore a mezzo PEC il nome del referente tecnico dell'impianto nonché un recapito telefonico sempre operativo in caso di necessità da parte degli organi di controllo.
- i) **La società dovrà inviare con cadenza annuale (entro il 30 aprile di ogni anno) all'Autorità Competente-ARPAE e al Comune di Crevalcore (via PEC) facendo riferimento all'anno solare precedente, un report contenente:**
- i dati relativi al Piano di Monitoraggio e Controllo, con riferimento alle metodiche e modalità di campionamento adoperate ed i relativi Rapporti di Prova;
 - un'analisi della situazione annuale e confronto con le situazioni pregresse;
 - un commento ai dati presentati ;
 - un riassunto delle eventuali variazioni impiantistiche eventualmente effettuate rispetto alla situazione dell'anno precedente.

12) **Rumore**

- a) Al fine di minimizzare l'impatto acustico provocato dall'impianto, il gestore è tenuto a:
- verificare periodicamente lo stato di usura degli impianti, intervenendo prontamente qualora il deterioramento o la rottura di impianti o parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico e provvedendo alla loro sostituzione, quando ritenuto necessario;
 - provvedere ad effettuare una nuova valutazione di impatto acustico qualora le modifiche dell'impianto lo richiedano;
 - rispettare i seguenti limiti*:

	Limite Diurno	Limite Notturno
Valore assoluto di immissione	55dB(A)	45 dB(A)
Differenziale	5 dB(A)	3 dB(A)

* I suddetti limiti saranno soggetti a variazione una volta approvato il piano di zonizzazione acustica del Comune di Crevalcore

- b) Il gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni rumorose, con la periodicità stabilita nel piano di monitoraggio e controllo;

13) **Manutenzione e verifiche**

- a) Sia garantito il periodico spazzamento e lavaggio dei piazzali esterni e delle pavimentazioni delle aree coperte, al fine di garantire le migliori condizioni possibili di lavoro, la riduzione delle polveri, l'igienizzazione delle aree di stoccaggio e di lavorazione interessate dalla presenza di polveri e di colaticci.
- b) L'impianto sia sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni cementate ed asfaltate, alle reti fognarie e relative vasche terminali e pozzetti, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente.
- c) Siano adottati tutti gli accorgimenti operativi atti ad evitare la presenza e lo sviluppo di ratti ed insetti, mediante eventuali periodiche e specifiche derattizzazioni e disinfestazioni.
- d) L'attività dell' impianto si svolga in orari, tali da evitare disturbi e disagio al vicinato, nel rispetto del regolamento comunale in materia.
- e) L'impianto sia dotato, in ogni momento, di sistema antincendio efficiente.
- f) Sia mantenuta in essere, ed adeguatamente salvaguardata, la esistente recinzione, al fine di impedire l'accesso all'impianto di persone e mezzi non autorizzati;
- g) Sia garantita la manutenzione nel tempo della barriera esterna di protezione ambientale.

14) **Piano di ripristino ambientale**

Il gestore dovrà comunicare tempestivamente ad ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ed al Comune di Crevalcore la chiusura dell'attività e l'avvio dei lavori di ripristino ambientale. Detti lavori consisteranno essenzialmente nella rimozione di tutti i rifiuti ed i prodotti commercializzabili, nella pulizia dei locali, delle pavimentazioni impermeabili e nella pulizia/lavaggio/bonifica delle vasche/impianti di trattamento acque meteoriche dei piazzali/serbatoi interrati, degli impianti tecnologici (sistema di raccolta e trattamento percolati, sistema di biofiltrazione arie esauste ambiente capannone, ecc...) in altre eventuali operazioni rese necessarie dalla destinazione d'uso dell'area.

Il piano di ripristino ambientale dovrà essere attuato entro novanta giorni dalla data di comunicazione della chiusura dell'attività. Al termine dei lavori il gestore dovrà trasmettere alle autorità competenti (ARPAE e Comune di Bologna) una relazione dei lavori svolti corredata da un'adeguata documentazione fotografica.

Sulla base degli esiti dei controlli svolti dagli organi istituzionali e dell'effettivo stato di conservazione delle pavimentazioni e delle reti fognarie, dei luoghi di deposito dei rifiuti, delle vasche interrate e di altre eventuali fonti di potenziale contaminazione, potrà essere chiesto al gestore, qualora non abbia già provveduto di propria iniziativa, di effettuare un'indagine ambientale volta ad accertare la qualità ambientale dei terreni del sottosuolo e delle acque sotterranee.

15) **Raccomandazioni:**

Si raccomanda di dare immediata comunicazione all'ARPAE AACM delle partite di rifiuto respinte al mittente, con indicazione della tipologia e quantitativo dei rifiuti, del soggetto a cui viene restituito il carico, dei motivi specifici di non accettazione del carico;

16) **Avvertenze**

Si avverte:

- di comunicare immediatamente all'ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ogni eventuale variazione di legale rappresentanza, di ragione/denominazione sociale, ecc, variazione strutturale e/o gestionale dell'impianto inerenti tutte le matrici ambientali, ai fini degli eventuali provvedimenti

di competenza;

- di osservare le specifiche disposizioni inerenti la parte IV del D.lgs 152/06 e s.m., con particolare riferimento agli obblighi di tenuta del registro di carico/scarico, di corretta compilazione dei formulari di trasporto e di dichiarazione annuale (MUD) e le disposizioni normative nazionali relative al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI);
- che le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedurali di cui alla legge n. 241 del 1990;
- che quando a seguito di controlli sull'impianto e sull'attività di gestione di rifiuti ivi svolta, siano accertate difformità rispetto all'autorizzazione, si procede ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.lgs 152/06 secondo la gravità dell'infrazione, nel seguente modo:
 - alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
 - alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
 - alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente nota e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali nazionali e regionali.

Allegato 2: Piano di Monitoraggio e controllo dell'impianto

tabella 1– Emissioni convogliate

Punto di Emissione	Parametro	Unità di misura	Frequenza controllo	Modalità di registrazione
E1 (biofiltro)	Portata	Nm³/h	semestrale	Su supporto informatico da trasmettere nel <u>report annuale</u> . Conservazione dei certificati di analisi
	Ammoniaca	mg/Nm³		
	Concentrazione di odore	uo/Nm³		
E2 (vagliatura)	Portata	Nm³/h	annuale	
	Polveri Totali	mg/Nm³		
E3 (saldatura sabbiatura)	Portata	Nm³/h	annuale	
	Polveri Totali	ma/Nm³		

tabella 2– Monitoraggio parametri di esercizio biofiltro

Punto di emissione	Parametro	Frequenza controllo e registrazione dati	valori di riferimento	unità di misura	modalità di registrazione
E1	Umidità del letto filtrante	settimanale	25 – 50	%	Su supporto informatico, da trasmettere nel <u>report annuale</u> . Conservazione dei certificati di analisi
	Temperatura di esercizio	In continuo	<40	°C	
	Acidità letto filtrante	Semestrale	5 – 7	Unità di pH	
	Perdita di carico letto filtrante	In continuo, con registrazione di un dato mensile	10 – 1000	mmH ₂ O	

Il biofiltro deve essere costituito da un materiale biologicamente attivo, resistente alla compattazione, con buona capacità di ritenzione idrica e privo di odore proprio. Al fine di garantire le migliori condizioni di sviluppo della flora batterica sono stati indicati i parametri di esercizio nella tabella soprastante

VALORI SOGLIA E PIANO DI INTERVENTO PER IL BIOFILTRO

Viene individuato il seguente valore soglia e gli interventi da effettuare in caso di superamento:

tabella 3 – valore soglia biofiltri

Parametro	Valore livello di guardia	Unità di misura
Concentrazione di odore	300	unità odorimetriche/m ³

Nel caso in cui il valore misurato superi il valore soglia, la ditta deve operare come segue:

- controllo del sistema di captazione e convogliamento dell'aria al biofiltro;
- controllo dello stato di usura meccanica e/o impoverimento microbiologico del letto filtrante ed eventuale ripristino o sostituzione (2-5 anni);
- controllo dello stato di usura (cedimenti, rotture, ...) della struttura di supporto del letto filtrante;
- controllo dei parametri di riferimento (umidità, temperatura, acidità) verificando che siano in linea con i valori soglia riportati in tab. 2.;
- controllo di eventuali impaccamenti o vie di fuga;

- una volta eseguite le operazioni sopradescritte, si deve procedere ad un'ulteriore campagna di verifica del marker e, nel caso vi sia il rispetto del livello di guardia, si ritiene chiusa l'anomalia che deve essere riportata dettagliatamente nel report annuale. Nel caso in cui si confermi l'anomalia, la ditta trasmette i dati del controllo analitico di cui sopra all'Autorità Competente.

SISTEMI DI TRATTAMENTO DELLE EMISSIONI

La ditta deve eseguire sui sistemi di trattamento delle emissioni i controlli riportati nella tabella sottostante:

tabella 4- Sistemi di trattamento fumi

Punto di emissione	Sistema di abbattimento	Modalità di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
E1	Biofiltro	Controllo dello stato di usura (cedimenti, rotture...) della struttura di supporto del letto filtrante	Mensile	Mensile su registro di gestione interno anche informatizzato
E2-E3	Filtro a maniche	Misura della pressione differenziale	In continuo	-----
		Pulizia e verifica di efficienza delle maniche filtranti	Al bisogno	Semestrale su registro di gestione interno anche informatizzato

MONITORAGGIO EMISSIONI DIFFUSE

La società dovrà adottare ogni accorgimento impiantistico/gestionale che permetta di minimizzare e mantenere contenuta l'entità delle emissioni, con particolare riferimento all'impatto odorigeno di eventuali emissioni diffuse. Dovrà pertanto eseguire un controllo su ogni possibile fonte odorigena per verificare il corretto uso e la buona funzionalità dei presidi adottati per minimizzare l'impatto ed appurare le corrette modalità gestionali.

tabella 5- Emissioni diffuse

origine	Modalità di prevenzione	Frequenza di controllo e registrazione dati	Modalità di registrazione
		giornaliera o secondo necessità ma comunque annuale	Su supporto informatico/registro cartaceo da trasmettere nel report annuale.

MONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI SCARICHI IDRICI

tabella 6 – Scarichi idrici

Punto di campionamento	Parametri	Unità di misura	Frequenza controllo e registrazione dati	Modalità di registrazione
Pozzetto di campionamento Scarico S2-S3-S4	pH	Unità di pH	annuale	Su supporto informatico da trasmettere nel report annuale. Conservazione dei rapporti di prova
	Conducibilità	µS/cm		
	Solidi Sospesi totali	mg/L		
	Oli minerali			
Pozzetto di campionamento Scarico S2	Metalli pesanti (Pb, Cu, Zn, Cd,Cr tot.)			

	BOD5			
	Azoto nitrico			
	Solfati Cloruri			
	COD			
	Azoto Ammoniacale			

SISTEMI DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE

La Ditta dovrà garantire che siano eseguiti periodici interventi di manutenzione e verifica funzionale dei sistemi di raccolta e trattamento delle acque di dilavamento e drenaggio, comprese le operazioni di raccolta e smaltimento del materiale separato (fanghi ed oli); in particolare, la vasca di prima pioggia deve essere soggetta a periodiche (con frequenza almeno annuale) operazioni di spurgo ad opera di ditte specializzate autorizzate in materia di gestione di rifiuti. Dovranno quindi essere riportati su supporto informatico/registro cartaceo, con frequenza semestrale, i controlli più significativi di verifica dell'ottimale funzionalità dell'impianto di gestione delle acque meteoriche di dilavamento. La registrazione di tali controlli dovrà avvenire utilizzando la tabella di seguito riportata

Tabella 7– Sistema di trattamento

Impianto	Modalità di intervento e tipo di controllo	Frequenza di controllo e registrazione dati	Modalità di registrazione
Impianto di trattamento acque meteoriche	verifica visiva della pulizia della vasca	mensile	Su supporto informatico/registro cartaceo da trasmettere nel report annuale.
	svuotamento e pulizia	secondo necessità ma comunque annuale	

MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL SUOLO E SOTTOSUOLO

La ditta è tenuta ad effettuare i controlli riportati nella seguente tabella:

tabella 8 – Vasche, serbatoi e aree di stoccaggio

Parametro	Misura	Frequenza Controllo del Gestore	Modalità di registrazione
Integrità dei manufatti interrati	Vedi tabella 8 bis	Vedi tabella 8 bis	Su supporto informatico/registro cartaceo da trasmettere nel report annuale

tabella 8 bis - frequenza di controllo integrità vasche e serbatoi interrati

Età vasca (anni)	Operazioni
<25	Prove di tenuta o verifica di integrità ogni 5 anni
25 ÷ 30	Prove di tenuta o verifica di integrità ogni 2 anni
30 ÷ 40	Risanamento al 30° anno con la prima prova dopo 5 anni e la successiva dopo 3
>40	Eventuale dismissione

MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI RIFIUTI

tabella 9 – Rifiuti in entrata

Linea di Lavorazione	Codice CER	Quantità (t/anno)	Modalità di registrazione
Linea di compostaggio			Su supporto informatico/registro cartaceo da trasmettere nel report annuale
Linea EoW:			
AVSNC			
Biocombustibile Legnoso Biocombustibile-Legnoso (Cippato di Legno)			

Tabella 10 – Rifiuti in uscita

Codice EER	Quantità (t/anno) o (m³/anno)	Operazione di recupero finale (R)	Operazione di smaltimento (D)	Modalità di registrazione
				Su supporto informatico/registro cartaceo da trasmettere nel report annuale
				Conservazione di eventuali referti di analisi di classificazione del rifiuto

MONITORAGGIO E CONTROLLO LINEA COMPOSTAGGIO

tabella 11 - completamento dei tempi previsti per il processo di maturazione

Tabella 22 - Complemento dei dati previsti per il processo di maturazione			
denominazione lotto (10 lotti)	indicatore (test SOLVITA - tasso di assorbimento dell'ossigeno*)	risultato	Modalità di registrazione e trasmissione dati
			Su supporto informatico/registro cartaceo da trasmettere nel report annuale - conservazione referti
*solo per il primo anno dalla data di rilascio dell'Autorizzazione			

PRODUZIONE DI MATERIALE EOW

tabella 12 - EOW

TIPOLOGIA EOW	CONTROLLI SUI RIFIUTI IN INGRESSO	CONTROLLI SUL MATERIALE EOW IN USCITA	Modalità di registrazione e trasmissione dati
----------------------	--	--	--

AVSNC–Ammendante Vegetale Semplice Non Compostato Biocombustibile Legnoso Biocombustibile Legnoso-Cippato di Legno	Verifica documentale e visiva della conformità del rifiuto al codice EER autorizzato ed al processo produttivo	il materiale deve essere sottoposto ad analisi da eseguire presso laboratorio esterno secondo quanto dettagliato nelle Schede A1-B1 - B2	registrazione su registro interno conservazione dei certificati analitici e delle dichiarazioni di conformità trasmissione di riepilogo dei risultati con il report annuale
--	--	--	---

MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI PRODOTTI FINITI

tabella 13– Prodotti finiti

Tipologia	Quantità (t/anno)	Frequenza controllo e registrazione dati	Limiti	Modalità di registrazione
Ammendante Compostato misto		semestrale	parametri di cui all'Allegato 2 -Ammendanti del D.Lgs. n° 75/2010 e s.m.i. ("Ammendante Compostato Misto") tasso di assorbimento dell'ossigeno (regolamento CE 2019/1009, allegato II, parte II, CMC 3 punto 5.	Su supporto informatico da trasmettere nel <u>report annuale</u>
EOW		VEDERE TABELLA 12		

MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE EMISSIONI SONORE

La società provvederà ad effettuare delle campagne di rilievi acustici, ogni 5 anni⁽¹⁾ o, comunque, qualora intervengano modifiche dell'impianto che lo richiedono. Tali campagne dovranno essere svolte da un tecnico competente in acustica per il controllo del mantenimento dei livelli di rumore ambientale in rispetto dei valori stabiliti dalle norme prescritte.

E' opportuno che il rispetto dei limiti previsti dalla classificazione acustica del territorio comunale venga verificato tramite misure acustiche di lunga durata. A tal fine, si richiede di effettuare monitoraggi acustici di 16 ore (6:00 – 22:00) relativamente al periodo diurno e di 8 ore (22:00 – 6:00) per il periodo notturno, volti a verificare il rispetto dei limiti assoluti di immissione sonora in corrispondenza delle postazioni di misura. Qualora si ritenga di adottare tempi di campionamento diversi, dovrà essere fornita adeguata motivazione. Presso i ricettori residenziali, oltre al valore limite assoluto di immissione, dovrà essere verificato anche il rispetto del valore limite di immissione differenziale. Le misure dovranno essere eseguite nel corso di una giornata tipo, con tutte le sorgenti sonore normalmente in funzione. I risultati delle misure dovranno essere riportati in una relazione redatta da tecnico competente in acustica e comprensiva della descrizione delle modalità di esercizio della ditta durante la campagna di misura.

⁽¹⁾ a far data dal 27/10/2022

MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'ENERGIA – PRODUZIONE E CONSUMI

La Ditta dovrà registrare, con cadenza mensile, i consumi e la produzione di energia elettrica. Laddove possibile, si richiede di specificare i consumi associati ad ogni fase di lavorazione.

Tabella 13 – Energia

Tipologia	Utenze	Parametri e Unità di misura	Metodo di misura	Frequenza controllo e registrazione dati	Modalità di registrazione
Consumo di energia elettrica importata da rete esterna		Consumo (kwh)	Lettura contatore	annuale	Su supporto informatico/registo cartaceo da trasmettere nel report annuale

CONTROLLO DI IMPIANTI E APPARECCHIATURE DEDICATE AL PRESIDIO AMBIENTALE

La ditta è tenuta ad annotare tutti i controlli e gli interventi di manutenzione eseguiti per la verifica del corretto funzionamento di macchinari ed impianti dedicati al presidio ambientale, nonché dei loro sistemi accessori (aspirazioni, pompe, sonde di temperatura, ecc.).

Tabella 14 – Manutenzioni

Macchinario	Tipo di Intervento	Data	Modalità di registrazione
			Registro di gestione interno

SCHEDA A1 – AVSNC – Ammendante Vegetale Semplice Non Compostato

CONDIZIONI ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) - art. 184-ter comma 1 del D.lgs. n. 152/2006

Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

ATTIVITÀ DI RECUPERO [R3] DELLA FRAZIONE LIGNEO CELLULOSICA

a) la sostanza o l'oggetto sono destinati ad essere utilizzati per scopi specifici;	Il materiale è utilizzato usualmente presso Aziende Agricole, Aziende Florovivaistiche per gli usi agronomici/vivaistici/forestali dove viene impiegato come ammendante, come blending nella formazione di substrati e per la produzione di terricci.
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;	L'ammendante Vegetale Semplice Non Compostato è utilizzato principalmente dalle Aziende Agricole ed Aziende florovivaistiche sia come ammendante dei terreni sia come sia come blending nella formazione di substrati e per la produzione di terricci. La differenziazione tra Ammendanti è determinata dalla normativa europea, recepita con il D.lgs. 75/2010, ed a cui si fa riferimento per definire le proprietà e le caratteristiche chimiche, fisiche, biologiche. L'ammendante da recupero è idoneo per l'agricoltura biologica, se risponde ai requisiti descritti al punto c).
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;	DM 75 del 2010 ALLEGATO 2, così come aggiornato dal DM 06 del 2023 Tab.2 Cap. 2 punto 3. “Ammendante Vegetale Semplice Non Compostato” DM 75 del 2010, Allegato 13 parte seconda - “Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.	Per quanto riguarda gli eventuali impatti negativi sull'ambiente, si riporta l'esenzione ai criteri di registrazione delle sostanze pericolose, sottoposte a registrazione REACH in quanto sostanze chimiche con profili di rischio per la salute umana o per l'ambiente: <i>Esenzioni dall'obbligo di registrazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b) voci 7 e 8</i> - Questo gruppo di sostanze è caratterizzato dalle definizioni fornite nell'articolo 3, paragrafi 39 e 40: secondo l'articolo 3, paragrafo 39, “sostanze presenti in natura” significa “una sostanza presente in natura in quanto tale, non lavorata o lavorata esclusivamente con mezzi manuali, meccanici o gravitazionali, per dissoluzione in acqua, per flottazione, per estrazione con acqua, per distillazione a vapore o per riscaldamento unicamente per eliminare l'acqua, o estratta dall'aria con qualsiasi mezzo”. - Analogamente la sostanza descritta al presente criterio di EoW non rientra nella classificazione di sostanza pericolosa ai sensi del Regolamento CLP e non è sottoposta agli obblighi connessi con l'attuazione del Reg. CE/1272/2008 e s.m.i.

	<i>Esenzioni dall'obbligo di etichettatura a norma CLP:</i> - La biomassa EoW prodotta non rientra nella classificazione di sostanza pericolosa ai sensi del Regolamento CLP e pertanto non risulta soggetta agli obblighi connessi con l'attuazione del Reg. CE/1272/2008 e s.m.i.
--	---

CRITERI ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) - art. 184-ter comma 3 del D.lgs. n. 152/2006

Rifiuti (codici di cui all'EER)	[200201]
Provenienza	– Attività di manutenzione del verde della Cooperativa – Attività di manutenzione del verde di terzi – Potature, sfalci ed espanti
Rifiuti in ingresso: verifica documentale/analitica	– Procedura standard di accettazione dei rifiuti della cooperativa – Soli rifiuti tipici della manutenzione del verde, quindi EER-200201 con caratteristiche idonee e quindi foglie secche, ramaglia fine e cortecce.
Caratteristiche dei rifiuti in ingresso	Rifiuto urbano derivante dall'attività di manutenzione di parchi e giardini. Esso è costituito sostanzialmente da potature (rami, tronchi, tronchetti), radici di alberi, cortecce, foglie e sfalci. Talvolta nel rifiuto può essere presente una componente terrosa, ma sempre in quantità trascurabili.
Operazioni di recupero: verifica documentale	Registrazione (cartacea/informatica)
Operazioni di recupero: R3	Procedura di accettazione e trasferimento all'area di recupero della frazione ligneo cellulosica. Lavorazioni previste: – Pulizia manuale o con macchina operatrice di elementi estranei (es. plastiche, lattine, litoidi...) – Stoccaggio dedicato: il rifiuto con le caratteristiche idonee verrà stoccato a parte – Riduzione volumetrica con trituratore a doppia coclea – Vagliatura con vaglio rotante per ottenere AVSNC di dimensione idonea – Controllo qualità periodico per verificare rispondenza a prescrizione normativa La pezzatura che si intende produrre è quella più piccola, da 0 a 10 mm, corrispondente al passante al vaglio Lo stoccaggio avviene nelle aie dedicate alle frazioni Ligneo cellulosiche
Caratteristiche prodotto ottenuto	Materiale conforme alle indicazioni contenute nel: – DM 75 del 2010 così come aggiornato dal DM 06 del 2023 Allegato 2 “Ammendante Vegetale Semplice Non Compostato”

Verifica corrispondenza del prodotto EoW ottenuto ai criteri di qualità, con indicazione dei valori limite per le sostanze inquinanti	Si prevede di sottoporre ad analisi da eseguire presso laboratorio esterno il campione prelevato, al fine di verificare che l'EoW prodotto rispetti i limiti riportati nella sottostante Tabella 2 AVSNC.
Lotto EoW	Considerata la produzione in continuo del materiale in ingresso e l'omogeneità intrinseca del rifiuto, non è possibile stabilire un lotto singolo di tale produzione, ma piuttosto un lotto da riferire all'anno di validità dell'analisi ed una numerazione sequenziale e cronologica del materiale in uscita (vedi Lotti EoW). In accordo con quanto stabilito dalla Linee Guida SNPA, si stabiliscono i criteri per la definizione di un lotto di riferimento, sulla base dei criteri indicati di seguito, allo scopo di stabilire le specifiche affinché se ne possa certificare la cessazione della qualifica di rifiuto. Le procedure ed i criteri per definire i riferimenti analitici del Lotto EoW, ai fini dell'emissione del certificato di conformità, sono i seguenti: La verifica di conformità ai limiti della tabella 2 verrà effettuata su base statistica; quindi, indicando il valore per ogni parametro mediato tra i valori delle 4 analisi eseguite a cadenza trimestrale, ovvero 4 analisi con cadenza stagionale. Tuttavia, la non conformità di una singola analisi attiverà la seguente procedura di controllo: a) Ripetizione del campionamento entro 5 giorni dal primo esito di non conformità e successiva analisi; in caso di conformità, chiusura della procedura b) In caso di conferma di non conformità dell'analisi mediata sugli ultimi 4 lotti, sospensione immediata dell'utilizzo del lotto in oggetto e ricircolo dello stesso nel processo di compostaggio, fino al rientro dei parametri rispetto al lotto di riferimento Formazione di un nuovo lotto con procedura di campionamento ed analisi standard.
Campionamento ed analisi EoW	Il lotto è sottoposto a campionamento con le metodologie di cui alla norma UNI 10802 di più recente emanazione; - La verifica dell'idoneità del materiale è effettuata ad ogni lotto attraverso una valutazione visiva, segue una verifica analitica periodica - L'analisi di conformità è svolta a campione almeno una volta all'anno.
Produzione di EoW: Verifica documentale	Registrazione (cartacea/informatica)
REACH e CLP	La Cooperativa conserva una Scheda dati / Scheda tecnica informativa relativa alla biomassa prodotta, da mettere a disposizione degli utilizzatori a valle, riportante le informazioni concernenti l'esenzione circa la registrazione ex art. 2, paragrafo 7, lettera b), Regolamento (CE) n. 1907/2006, in applicazione di quanto stabilito all'articolo 32 del citato Regolamento circa l'obbligo di comunicare informazioni a valle della catena di approvvigionamento per le sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele per le quali non è prescritta una scheda di dati di sicurezza. La scheda tecnica è sottoposta a verifica ed eventuale aggiornamento con cadenza almeno annuale;

Dichiarazione di conformità	La dichiarazione di conformità dovrà essere resa con le indicazioni riportate dalle specifiche di conformità al prodotto; Il momento in cui i rifiuti cessano di essere tali e diventano materiale prodotto EoW corrisponde al momento della sottoscrizione della dichiarazione di conformità. La dichiarazione di conformità dovrà essere resa almeno con le indicazioni minime riportate nell'allegato; Per quanto concerne la dichiarazione di conformità per ogni lotto prodotto annualmente, verranno riportate le caratteristiche medie dinamiche determinate sulla base delle 4 analisi precedenti effettuate su base trimestrale
Sistema di gestione atto a dimostrare il rispetto dei criteri EoW	La Cooperativa provvede a realizzare e tenere costantemente aggiornato un Sistema/Registro, cartaceo e/o informatico, che consenta di mettere in corrispondenza il lotto EoW con la partita di rifiuti in ingresso, le operazioni di accettazione, verifica e recupero nonché con la dichiarazione di conformità che contenga, di minimo, le informazioni relative ai requisiti stabiliti dal Decreto fertilizzanti; Il sistema di gestione deve essere inserito/integrato, in una sezione apposita riguardante il processo EoW, all'interno del proprio sistema di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, in occasione della prima revisione da parte del certificatore.
Denominazione prodotto EoW	AVSNC – Ammendante Vegetale Semplice Non Compostato

Tabella 2 – ALLEGATO 2 del D.Lgs. 29 aprile 2010 n.75

(previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b)

Cap.2 punto 3 - “Ammendante Vegetale Semplice Non Compostato”

2. Ammendanti

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi oppure sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti	Note
1	2	3	4	5	6	7
1.	Letame	Deiezioni animali eventualmente miscelate alla lettiera o comunque a materiali vegetali, al fine di migliorarne le caratteristiche fisiche	C organico sul secco: 30% minimo Rapporto C/N: 50 massimo Umidità: 30% massimo	È obbligatorio indicare la natura delle deiezioni animali Esempio: letame bovino, equino, ovino, ecc.	Umidità C organico N totale Rapporto C/N	---
2.	Letame artificiale	Miscelanza di paglia e di concimi semplici azotati dopo fermentazione	C organico sul secco 35% Rapporto C/N: 50 massimo Azoto totale, percentuale sulla sostanza secca: massimo 3%	È obbligatorio indicare il tipo di concime azotato usato	In percentuale di peso sul prodotto tal quale: C organico Azoto totale Sostanza organica Rapporto C/N	---
3.	Ammendante vegetale semplice non compostato	Prodotto non fermentato a base di cortecce e/o di altri materiali vegetali, come sanse, pule, bucce con esclusione di alghe e di altre piante marine	Umidità: massimo 50% pH compreso tra 6 e 8,5 C organico sul secco: minimo 40% Azoto organico sul secco: almeno 80% dell'azoto totale Torba: massimo 20% sul tal quale	---	Umidità pH C organico sul secco Azoto organico sul secco Contenuto in torba sul tal quale Salinità Deve essere dichiarata la granulometria	È consentito dichiarare i titoli in altre forme di azoto, fosforo totale e potassio totale. Il tenore dei materiali plastici vetro e metalli (frazione di diametro ≥ 2 mm) non può superare lo 0,5% s.s.. Inerti litoidi (frazione di diametro ≥ 5 mm) non può superare il 5% s.s.. Sono inoltre fissati i seguenti parametri di natura biologica: - Salmonella: assenza in 25 g di campione t.q.; $n^{(1)}=5$; $c^{(2)}=0$; $m^{(3)}=0$; $M^{(4)}=0$; - Escherichia coli in 1 g di campione t.q.; $n^{(1)}=5$; $c^{(2)}=1$; $m^{(3)}=1000$ CFU/g; $M^{(4)}=5000$ CFU/g; Indice di germinazione (diluizione al 30%) deve essere $\geq 60\%$

ATTIVITÀ R3 – Descrizione delle lavorazioni svolte

Attività di recupero separazione manuale dei corpi estranei (SI/NO)	
Attività di recupero frantumazione (SI/NO)	
Attività di recupero deferrizzazione (SI/NO)	
Attività di recupero per Segagione e/o Sega/Spacca (SI/NO)	
Attività di recupero per Cippatura (SI/NO)	
Attività di recupero vagliatura (SI/NO)	

LOTTE EoW - (Dichiarazione di conformità)

Denominazione sociale CF/P.IVA	
Indirizzo Numero civico	
CAP Comune Provincia	
Autorizzazione / Ente rilasciante Data di rilascio	
Impianto di produzione	
Indirizzo Numero civico	
CAP Comune Provincia	
Numero lotto EoW (ad es. Lotto ANCV nn – gg/mm/aaaa)	
Quantità in peso del lotto	
Conformità ai valori dei parametri (SI/NO)	
Certificazione EoW (Rif. RdP nn del gg/mm/aaaa)	
Destinazione EoW	

Scheda B1 - BIOCOMBUSTIBILE LEGNOSO

Condizioni ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) - art. 184-ter comma 1 del D.lgs. n. 152/2006

Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfatti i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

ATTIVITÀ DI RECUPERO [R3] DELLA FRAZIONE LEGNOSA

a) la sostanza o l'oggetto sono destinati ad essere utilizzati per scopi specifici;	La biomassa legnosa nella forma di BIOMASSA LEGNOSA è un biocombustibile che viene prodotto a partire da tutti i rifiuti dell'attività relativa alla silvicoltura, agricoltura florovivaistica, manutenzione del verde, con caratteristiche come da norme sotto riportate - D.lgs 152/2006 parte V allegato X; Biomassa solida combustibile (cippato di legno grossolano, frantumato di legno, altre tipologie) da utilizzare presso centrali termiche alimentate da biomassa per la produzione di energia elettrica e termica in sostituzione del legno derivante da bosco, piantagione o altra frazione ligneo cellulosa di origine naturale.
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;	- Aziende interessate a fornire servizi e prodotti legati al riscaldamento a biomassa prendendo come riferimento il settore dei generatori di calore con potenza nominale superiore a 35 kW fino a potenze, anche superiori a 10 MW, di interesse dei grandi impianti di teleriscaldamento e di cogenerazione a biomassa solida; - Costruttori e proprietari di edifici che sono interessati ad installare impianti di riscaldamento a biomassa negli stabili che posseggono, amministrano o di cui sono in altri modi responsabili; - Operatori economici interessati alla filiera dell'approvvigionamento della biomassa legnosa ed a possibili collaborazioni nel settore del riscaldamento a biomassa; - Consumatori finali interessati alla fornitura e all'utilizzo di servizi energetici, generatori di calore e combustibili di alta qualità
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;	- D.lgs 152/2006 parte V allegato X; - UNI EN ISO 17225-9/2021 – cippato e trucioli di legno per uso industriale; - D.M 14/02/2013 n. 22 – regolamento recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di CSS ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del D.lgs 152/06 e s.m.i. Il documento si riferisce solo al biocombustibile di legno ottenuto dalle seguenti materie prime: - legno da arboricoltura, silvicoltura e altro legno vergine; - legno da potatura - sottoprodotti e residui industria di lavorazione del legno; - legno usato non trattato chimicamente. Si specifica che la sostanza in oggetto può presentare variazioni tipiche, peraltro già evidenziate dalle norme tecniche, giustificate dall'eterogeneità e variabilità stagionale della materia da cui è originata.
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto	Per quanto riguarda gli eventuali impatti negativi sull'ambiente, si riporta l'esenzione ai criteri di registrazione delle sostanze pericolose,

non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.	sottoposte a registrazione REACH in quanto sostanze chimiche con profili di rischio per la salute umana o per l'ambiente: <i>Esenzioni dall'obbligo di registrazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b) voci 7 e 8</i> - Questo gruppo di sostanze è caratterizzato dalle definizioni fornite nell'articolo 3, paragrafi 39 e 40: secondo l'articolo 3, paragrafo 39, "sostanze presenti in natura" significa "una sostanza presente in natura in quanto tale, non lavorata o lavorata esclusivamente con mezzi manuali, meccanici o gravitazionali, per dissoluzione in acqua, per flottazione, per estrazione con acqua, per distillazione a vapore o per riscaldamento unicamente per eliminare l'acqua, o estratta dall'aria con qualsiasi mezzo". - Analogamente la sostanza descritta al presente criterio di EoW non rientra nella classificazione di sostanza pericolosa ai sensi del Regolamento CLP e non è sottoposta agli obblighi connessi con l'attuazione del Reg. CE/1272/2008 e s.m.i. <i>Esenzioni dall'obbligo di etichettatura a norma CLP:</i> - La biomassa EoW prodotta non rientra nella classificazione di sostanza pericolosa ai sensi del Regolamento CLP e pertanto non risulta soggetta agli obblighi connessi con l'attuazione del Reg. CE/1272/2008 e s.m.i.
--	---

CRITERI ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) - art. 184-ter comma 3 del D.lgs. n. 152/2006

Rifiuti (codici di cui all'EER)	020103, 020107, 030105, 030301, 200201, 150103
Provenienza	– Attività di manutenzione del verde della Cooperativa – Attività di manutenzione del verde di terzi – Potature, sfalci ed espiananti delle aziende agricole – Attività di lavorazione del legno non sottoposto a trattamenti chimici – Sopra vaglio di separazione del compost dalla massa di post-maturazione – Imballaggi in legno non trattati chimicamente provenienti anche da circuito interno R13
Rifiuti in ingresso: verifica documentale/analitica	– Procedura standard di accettazione dei rifiuti della cooperativa
Caratteristiche dei rifiuti in ingresso	– Rifiuti tipici della manutenzione del verde – Ai fini della produzione di biomassa solida combustibile da assimilare ai materiali indicati nell'allegato X, parte II, sezione 4 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. (caratteristiche delle biomasse combustibili e le relative condizioni di utilizzo), è ammessa al trattamento R3 finalizzato alla produzione di biomassa combustibile, da destinare alla combustione in impianti disciplinati dai titoli I e II della Parte Quinta del d.lgs. 152/2006 e s.m. esclusivamente la frazione legnosa in ingresso con uno dei codici CER sopra riportati, a condizione che si tratti di rifiuti di legno vergine/naturale, legno post consumo/post utilizzo non impregnato, legno vergine sottoposto esclusivamente a lavorazioni meccaniche, escludendo pertanto l'uso di rifiuti legnosi in ingresso provenienti da lavorazioni che prevedono l'impiego di trattamenti chimici o trattati con coloranti, colle, vernici, impregnanti, sostanze denaturanti o, in generale, sostanze pericolose.

Operazioni di recupero: verifica documentale	Registrazione (cartacea/informatica)
Operazioni di recupero: R3	Procedura di accettazione e trasferimento all'area di recupero della frazione ligneo cellulosa. Lavorazioni previste: – Pulizia manuale o con macchina operatrice di elementi estranei (es. plastiche, lattine, litoidi...) – Stoccaggio dedicato: il rifiuto con le caratteristiche idonee verrà stoccato a parte – Riduzione volumetrica con trituratore lento con doppia coclea – Vagliatura con vaglio rotante per ottenere BIOCOMBUSTIBILE LEGNOSO di dimensione adeguata (10-400mm) – Controllo qualità periodico per verificare rispondenza a prescrizioni normativa – Stoccaggio nelle aie destinate all'EoW La pezzatura che si intende produrre è quella compresa tra 10 a 400 mm, corrispondente al sopra vaglio Lo stoccaggio avviene nelle aie dedicate alle frazioni Ligneo cellulosiche
Caratteristiche prodotto ottenuto	Biomassa solida combustibile, assimilata ai materiali indicati nell'allegato X, parte II, sezione 4 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. (caratteristiche delle biomasse combustibili e le relative condizioni di utilizzo), conforme alle norme UNI EN ISO 17225-1/2021 e 17225-9/2021 (cippato e trucioli di legno per uso industriale), prodotta nel rispetto della sotto riportata tabella B1 - BIOCOMBUSTIBILE LEGNOSO, destinata ad essere utilizzata esclusivamente in impianti termici di combustione di cui disciplinati dai titoli I e II della Parte Quinta del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., ed utilizzati secondo le modalità indicate al punto 2.2 della sezione 4 della Parte II dell'allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. industriali disciplinati dal Titolo I della parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i, secondo le modalità riportate al punto 2.2 della Sezione 4 della Parte II dell'Allegato X alla parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
Verifica corrispondenza del prodotto EoW ottenuto ai criteri di qualità, con indicazione dei valori limite per le sostanze inquinanti	La Cooperativa sottopone ad analisi da eseguire presso laboratorio esterno il campione prelevato secondo quanto sotto dettagliato, al fine di verificare che l'EoW prodotto rispetti i limiti riportati nella sottostante tabella B1
Lotto EoW	Considerata la produzione in continuo del materiale in ingresso e l'omogeneità intrinseca del rifiuto, non è possibile stabilire un lotto singolo di tale produzione, ma piuttosto un lotto da riferire all'anno di validità dell'analisi ed una numerazione sequenziale e cronologica del materiale in uscita (vedi Lotti EoW). In accordo con quanto stabilito dalla Linee Guida SNPA, si stabiliscono i criteri per la definizione di un lotto di riferimento, sulla base dei criteri indicati di seguito, allo scopo di stabilire le specifiche affinché se ne possa certificare la cessazione della qualifica di rifiuto. Le procedure ed i criteri per definire i riferimenti analitici del Lotto EoW, ai fini dell'emissione del certificato di conformità, sono i seguenti:

	La verifica di conformità ai limiti della tabella 2 verrà effettuata su base statistica; quindi, indicando il valore per ogni parametro mediato tra i valori delle 4 analisi eseguite a cadenza trimestrale, ovvero 4 analisi con cadenza stagionale. Tuttavia, la non conformità di una singola analisi attiverà la seguente procedura di controllo: a) Ripetizione del campionamento entro 5 giorni dal primo esito di non conformità e successiva analisi; in caso di conformità, chiusura della procedura b) In caso di conferma di non conformità dell'analisi mediata sugli ultimi 4 lotti, sospensione immediata dell'utilizzo del lotto in oggetto e ricircolo dello stesso nel processo di compostaggio, fino al rientro dei parametri rispetto al lotto di riferimento Formazione di un nuovo lotto con procedura di campionamento ed analisi standard.
Campionamento ed analisi EoW	Il lotto è sottoposto a campionamento con le metodologie di cui alla norma UNI 10802 di più recente emanazione; - L'analisi di conformità è svolta a campione almeno due volte all'anno.
Produzione di EoW: Verifica documentale	Registrazione (cartacea/informativa)
REACH e CLP	La Cooperativa conserva una Scheda dati / Scheda tecnica informativa relativa alla biomassa prodotta, da mettere a disposizione degli utilizzatori a valle, riportante le informazioni concernenti l'esenzione circa la registrazione ex art. 2, paragrafo 7, lettera b), Regolamento (CE) n. 1907/2006, in applicazione di quanto stabilito all'articolo 32 del citato Regolamento circa l'obbligo di comunicare informazioni a valle della catena di approvvigionamento per le sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele per le quali non è prescritta una scheda di dati di sicurezza. La scheda tecnica è sottoposta a verifica ed eventuale aggiornamento con cadenza almeno annuale;
Dichiarazione di conformità	La dichiarazione di conformità dovrà essere resa con le indicazioni riportate dalle specifiche di conformità al prodotto; Il momento in cui i rifiuti cessano di essere tali e diventano materiale prodotto EoW corrisponde al momento della sottoscrizione della dichiarazione di conformità;
Sistema di gestione atto a dimostrare il rispetto dei criteri EoW	La Cooperativa provvede a realizzare e tenere costantemente aggiornato un Sistema/Registro, cartaceo e/o informatico, che consenta di mettere in corrispondenza il lotto EoW con la partita di rifiuti in ingresso, le operazioni di accettazione, verifica e recupero nonché con la dichiarazione di conformità che contenga, di minimo, le informazioni relative ai requisiti stabiliti dal Decreto fertilizzanti; - Il sistema di gestione deve essere inserito/integrato, in una sezione apposita riguardante il processo EoW, all'interno del proprio sistema di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, in occasione della prima revisione da parte del certificatore.
Denominazione prodotto EoW	BIOCOMBUSTIBILE LEGNOSO

Tabella B1 “BIOCOMBUSTIBILE LEGNOSO” – Valori limite per biomassa combustibile per impianti industriali

Parametro	Dimensione Frazione principale	Unità di misura	Valore	Norma
Frazione principale		mm	3,15 mm < P ≤ 63 mm > 60% in peso	-
Frazione grossolana		mm	> 10 mm	-
Lunghezza max		mm	≤ 500	
Frazione fine	N.D.	w-%	≤ 5%	-
Umidità	N.D.	w-% sul t.q.	≤ 15*	DM 22/2013
Ceneri	N.D.	w-% su s.s.	>10.0%*	DM 22/2013
Impurezze	inerti, vetro, plastiche	w-% su s.s.	totale ≤ 1 plastiche ≤ 0.2	-
Solventi organici clorurati		w-%	assenti **	Sezione 4 della Parte II dell'Allegato X alla parte V del D.Lgs 152/06 e smi.
Potere calorifico inferiore		KJ/Kg	≥ 15.000 *	DM 22/2013
Azoto (N)		w-% su s.s.	N1.5 ≤ 1.5	UNI EN ISO 17225 – 9:2021
Zolfo (S)		w-% su s.s.	S0.1 ≤ 0,1	UNI EN ISO 17225 – 9:2021
Cloro (Cl)		w-% su s.s.	≤ 0,2	DM 22/2013
Arsenico (As)		mg/Kg su s.s.	≤ 4	UNI EN ISO 17225 – 9:2021
Cadmio (Cd)		mg/Kg su s.s.	≤ 2	UNI EN ISO 17225 – 9:2021
Cromo (Cr)		mg/Kg su s.s.	≤ 30	UNI EN ISO 17225 – 9:2021
Rame (Cu)		mg/Kg su s.s.	≤ 50	UNI EN ISO 17225 – 9:2021
Piombo (Pb)		mg/Kg su s.s.	≤ 30	UNI EN ISO 17225 – 9:2021
Mercurio (Hg)		mg/Kg su s.s.	≤ 0,1	UNI EN ISO 17225 – 9:2021
Nichel (Ni)		mg/Kg su s.s.	≤ 10	UNI EN ISO 17225 – 9:2021
Zinco (Zn)		mg/Kg su s.s.	≤ 100	UNI EN ISO 17225 – 9:2021

* valore ottimale a cui tendere. È ammessa la produzione di biomassa con valori superiori di umidità e di ceneri, e di valori inferiori di potere calorifico rispetto a quelli indicati, in quanto si tratta di caratteristiche di natura prettamente commerciale. Inoltre, è ammessa una tolleranza sulla variabilità della pezzatura e delle relative percentuali sulla composizione delle varie frazioni, in base agli accordi commerciali tra produttore e utilizzatore, in quanto si tratta di caratteristiche di natura prettamente commerciale. La definizione dei valori limite è rimessa a specifici accordi tra produttore e utilizzatore

** per “assenti” si intende un valore inferiore al limite di quantificazione/rilevabilità, ottenuto in funzione della metodica analitica utilizzata (1) Non vengono fissati i valori limite per ceneri e umidità. Gli stessi sono di natura prettamente commerciale. La definizione dei valori limite per ceneri e umidità è rimessa a specifici accordi tra produttore e utilizzatore.

ATTIVITÀ R3 – Descrizione delle lavorazioni svolte

Attività di recupero separazione manuale dei corpi estranei (SI/NO)	
Attività di recupero frantumazione (SI/NO)	
Attività di recupero deferrizzazione (SI/NO)	
Attività di recupero per Segagione e/o Segna/Spacca (SI/NO)	
Attività di recupero per Cippatura (SI/NO)	
Attività di recupero vagliatura (SI/NO)	

LOTTE EoW - (Dichiarazione di conformità)

Denominazione sociale CF/P.IVA	
Indirizzo Numero civico	
CAP Comune Provincia	
Autorizzazione / Ente rilasciante Data di rilascio	
Impianto di produzione	
Indirizzo Numero civico	
CAP Comune Provincia	
Numero lotto EoW (ad es. Lotto BIOCOMBUSTIBILE LEGNOSO nn – gg/mm/aaaa)	
Quantità in peso del lotto	
Conformità ai valori dei parametri (SI/NO)	
Certificazione EoW alla Tabella B1(Rif. RdP nn del gg/mm/aaaa)	
Destinazione EoW	

Scheda B2 - BIOCOMBUSTIBILE LEGNOSO (CIPPATO DI LEGNO)

Condizioni ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) - art. 184-ter comma 1 del D.lgs. n. 152/2006

Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

ATTIVITÀ DI RECUPERO [R3] DELLA FRAZIONE LEGNOSA

a) la sostanza o l'oggetto sono destinati ad essere utilizzati per scopi specifici;	La biomassa legnosa nella forma di CIPPATO DI LEGNO è un biocombustibile che viene prodotto a partire da tutti i rifiuti dell'attività relativa alla silvicoltura, agricoltura florovivaistica, manutenzione del verde, con caratteristiche come da norme sotto riportate - D.lgs 152/2006 parte V allegato X; Biomassa solida combustibile (cippato di legno) da utilizzare presso centrali termiche alimentate da biomassa per la produzione di energia elettrica e termica in sostituzione del legno derivante da bosco, piantagione o altra frazione ligneo cellulosa di origine naturale;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;	- Aziende interessate a fornire servizi e prodotti legati al riscaldamento a biomassa prendendo come riferimento il settore dei generatori di calore con potenza nominale superiore a 35 kW fino a potenze, anche superiori a 10 MW, di interesse dei grandi impianti di teleriscaldamento e di cogenerazione a biomassa solida; - Costruttori e proprietari di edifici che sono interessati ad installare impianti di riscaldamento a biomassa negli stabili che posseggono, amministrano o di cui sono in altri modi responsabili; - Operatori economici interessati alla filiera dell'approvvigionamento della biomassa legnosa ed a possibili collaborazioni nel settore del riscaldamento a biomassa; - Consumatori finali interessati alla fornitura e all'utilizzo di servizi energetici, generatori di calore e combustibili di alta qualità
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;	- D.lgs 152/2006 parte V allegato X; - UNI EN ISO 17225-4/2021 - biocombustibili solidi costituiti da materiale naturale e trattato non includente livelli di composti organici alogenati o metalli pesanti superiori ai valori specificati; - D.M 14/02/2013 n. 22 – regolamento recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di CSS ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del D.lgs 152/06 e s.m.i. Il documento si riferisce solo al cippato di legno ottenuto dalle seguenti materie prime: - legno da arboricoltura, silvicoltura e altro legno vergine; - legno da potatura Si specifica che la sostanza in oggetto può presentare variazioni tipiche, peraltro già evidenziate dalle norme tecniche, giustificate dall'eterogeneità e variabilità stagionale della materia da cui è originata.
d) l'utilizzo della sostanza o	Per quanto riguarda gli eventuali impatti negativi sull'ambiente, si riporta l'esenzione ai criteri di registrazione delle sostanze pericolose,

dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.	sottoposte a registrazione REACH in quanto sostanze chimiche con profili di rischio per la salute umana o per l'ambiente: <i>Esenzioni dall'obbligo di registrazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b) voci 7 e 8</i> - Questo gruppo di sostanze è caratterizzato dalle definizioni fornite nell'articolo 3, paragrafi 39 e 40: secondo l'articolo 3, paragrafo 39, "sostanze presenti in natura" significa "una sostanza presente in natura in quanto tale, non lavorata o lavorata esclusivamente con mezzi manuali, meccanici o gravitazionali, per dissoluzione in acqua, per flottazione, per estrazione con acqua, per distillazione a vapore o per riscaldamento unicamente per eliminare l'acqua, o estratta dall'aria con qualsiasi mezzo". - Analogamente la sostanza descritta al presente criterio di EoW non rientra nella classificazione di sostanza pericolosa ai sensi del Regolamento CLP e non è sottoposta agli obblighi connessi con l'attuazione del Reg. CE/1272/2008 e s.m.i. <i>Esenzioni dall'obbligo di etichettatura a norma CLP:</i> - La biomassa EoW prodotta non rientra nella classificazione di sostanza pericolosa ai sensi del Regolamento CLP e pertanto non risulta soggetta agli obblighi connessi con l'attuazione del Reg. CE/1272/2008 e s.m.i.
---	---

CRITERI ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) - art. 184-ter comma 3 del D.lgs. n. 152/2006

Rifiuti (codici di cui all'EER)	200201
Provenienza	– Attività di manutenzione del verde della Cooperativa – Attività di manutenzione del verde di terzi – Potature, sfalci ed espunti delle aziende agricole
Rifiuti in ingresso: verifica documentale/analitica	– Procedura standard di accettazione dei rifiuti della cooperativa
Caratteristiche dei rifiuti in ingresso	– Rifiuti tipici della manutenzione del verde – Ai fini della produzione di biomassa solida combustibile da assimilare ai materiali indicati nell'allegato X, parte II, sezione 4 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. (caratteristiche delle biomasse combustibili e le relative condizioni di utilizzo), è ammessa al trattamento R3 finalizzato alla produzione di biomassa combustibile, da destinare alla combustione in impianti disciplinati dai titoli I e II della Parte Quinta del d.lgs. 152/2006 e s.m. esclusivamente la frazione legnosa in ingresso con uno dei codici CER sopra riportati, a condizione che si tratti di rifiuti di legno vergine/naturale, legno post consumo/post utilizzo non impregnato, legno vergine sottoposto esclusivamente a lavorazioni meccaniche, escludendo pertanto l'uso di rifiuti legnosi in ingresso provenienti da lavorazioni che prevedono l'impiego di trattamenti chimici o trattati con coloranti, colle, vernici, impregnanti, sostanze denaturanti o, in generale, sostanze pericolose.
Operazioni di recupero: verifica documentale	Registrazione (cartacea/informatica)

Operazioni di recupero: R3	Stoccaggio nell'area di vagliatura e trasferimento all'area di recupero della frazione ligneo cellulosa. Lavorazioni previste: – Pulizia manuale o con macchina operatrice di elementi estranei (es. plastiche, lattine, litoidi...) – Stoccaggio dedicato: il rifiuto con le caratteristiche idonee verrà stoccato a parte – Riduzione volumetrica con cippatore a tamburo e coltelli per ottenere materiale idoneo – Eventuale vagliatura con vaglio rotante per ottenere CIPPATO DI LEGNO di dimensione adeguata (10-60mm) – Controllo qualità periodico per verificare rispondenza a prescrizioni normativa – Stoccaggio nelle aie destinate all'EoW La pezzatura che si intende produrre è quella, da 10 a 60 mm, corrispondente al settaggio dei coltelli del cippatore Lo stoccaggio avviene nelle aie dedicate alle frazioni Ligneo cellulosiche
Caratteristiche prodotto ottenuto	Biomassa solida combustibile, assimilata ai materiali indicati nell'allegato X, parte II, sezione 4 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. (caratteristiche delle biomasse combustibili e le relative condizioni di utilizzo), conforme alle norme UNI EN ISO 17225-1:2021 e UNI EN ISO 17225-4:2021 (cippato di legno), prodotta nel rispetto della sotto riportata tabella B2 – CIPPATO DI LEGNO, destinata ad essere utilizzata esclusivamente in impianti termici di combustione di cui disciplinati dai titoli I e II della Parte Quinta del D.Lgs 152/2006 e s.m., ed utilizzati secondo le modalità indicate al punto 2.2 della sezione 4 della Parte II dell'allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. industriali disciplinati dal Titolo I della parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i, secondo le modalità riportate al punto 2.2 della Sezione 4 della Parte II dell'Allegato X alla parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
Verifica corrispondenza del prodotto EoW ottenuto ai criteri di qualità, con indicazione dei valori limite per le sostanze inquinanti	La Cooperativa sottopone ad analisi da eseguire presso laboratorio esterno il campione prelevato secondo quanto sotto dettagliato, al fine di verificare che l'EoW prodotto rispetti i limiti riportati nella sottostante tabella B2
Lotto EoW	Attribuzione del numero di lotto di CIPPATO DI LEGNO, correlato al rifiuto in ingresso recuperato.
Campionamento ed analisi EoW	Considerata la produzione "spot" su richiesta del cippato e l'omogeneità intrinseca del rifiuto, non è possibile stabilire una continuità allo scopo di disporre di un campionamento a scopo statistico; pertanto, si stabilisce di formare un lotto a cadenza annuale a campione sul conferito. In accordo con quanto stabilito dalla Linee Guida SNPA, si stabiliscono i criteri per la definizione di un lotto di riferimento, sulla base dei criteri indicati di seguito, allo scopo di stabilire le specifiche affinché se ne possa certificare la cessazione della qualifica di rifiuto.

LA CITTA' VERDE – EoW DELLA FILIERA BIOCOMBUSTIBILI: CIPPATO DI LEGNO

	Le procedure ed i criteri per definire i riferimenti analitici del Lotto EoW, ai fini dell'emissione del certificato di conformità, sono i seguenti: In caso di conferma di non conformità dell'analisi con la Tabella B2, sospensione immediata dell'utilizzo del lotto in oggetto e ricircolo dello stesso nel processo di compostaggio, fino al rientro dei parametri rispetto Formazione di un nuovo lotto con procedura di campionamento ed analisi standard. -
Produzione di EoW: Verifica documentale	Registrazione (cartacea/informativa)
REACH e CLP	La Cooperativa conserva una Scheda dati / Scheda tecnica informativa relativa alla biomassa prodotta, da mettere a disposizione degli utilizzatori a valle, riportante le informazioni concernenti l'esenzione circa la registrazione ex art. 2, paragrafo 7, lettera b), Regolamento (CE) n. 1907/2006, in applicazione di quanto stabilito all'articolo 32 del citato Regolamento circa l'obbligo di comunicare informazioni a valle della catena di approvvigionamento per le sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele per le quali non è prescritta una scheda di dati di sicurezza. La scheda tecnica è sottoposta a verifica ed eventuale aggiornamento con cadenza almeno annuale;
Dichiarazione di conformità	La dichiarazione di conformità dovrà essere resa con le indicazioni riportate dalle specifiche di conformità al prodotto; Il momento in cui i rifiuti cessano di essere tali e diventano materiale prodotto EoW corrisponde al momento della sottoscrizione della dichiarazione di conformità;
Sistema di gestione atto a dimostrare il rispetto dei criteri EoW	La Cooperativa provvede a realizzare e tenere costantemente aggiornato un Sistema/Registro, cartaceo e/o informatico, che consenta di mettere in corrispondenza il lotto EoW con la partita di rifiuti in ingresso, le operazioni di accettazione, verifica e recupero nonché con la dichiarazione di conformità che contenga, di minimo, le informazioni relative ai requisiti stabiliti dal Decreto fertilizzanti; - Il sistema di gestione deve essere inserito/integrato, in una sezione apposita riguardante il processo EoW, all'interno del proprio sistema di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, in occasione della prima revisione da parte del certificatore.
Denominazione prodotto EoW	CIPPATO DI LEGNO

Tabella B2 “CIPPATO DI LEGNO”

Parametro	Dimensione Frazione principale	Unità di misura	Valore	Norma
Frazione principale	P 45	w-%	3.15mm < P < 45mm > 60% in peso	UNI EN ISO 17225 – 4 :2021 (tabella1)
Frazione grossolana		w-%	>63mm <10% in peso	UNI EN ISO 17225 – 4:2021
Frazione fine		w-%	<3.15mm <5% in peso	UNI EN ISO 17225 – 4:2021
Densità apparente		Kg/mc	≥ 600	UNI EN ISO 17225 – 4:2021
Umidità		w-% sul t.q.	≤ 35	UNI EN ISO 17225 – 4:2021 (tabella 2-B1)
Ceneri		w-% su s.s.	≤ 3	UNI EN ISO 17225 – 4:2021
Impurezze	inerti, vetro, plastiche	w-% su s.s.	totale ≤ 1 plastiche ≤ 0.2	-
Solventi organici clorurati		w-%	assenti **	D.L.gs 152/06
Potere calorifico inferiore		KJ/Kg	≥ 15.000	DM 22/2013
Azoto (N)		w-% su s.s.	N 1.0 ≤ 1.0	UNI EN ISO 17225 – 4:2021
Zolfo (S)		w-% su s.s.	S 0.1 ≤ 0,1	UNI EN ISO 17225 – 4:2021
Cloro (Cl)		w-% su s.s.	Cl 0,05 ≤ 0,05	UNI EN ISO 17225 – 4 :2021 (tabella 2-B1)
Arsenico		mg/Kg su s.s.	≤ 1	UNI EN ISO 17225 – 4:2021
Cadmio		mg/Kg su s.s.	≤ 1	UNI EN ISO 17225 – 4:2021
Cromo		mg/Kg su s.s.	≤ 10	UNI EN ISO 17225 – 4:2021
Rame		mg/Kg su s.s.	≤ 10	UNI EN ISO 17225 – 4:2021
Piombo		mg/Kg su s.s.	≤ 10	UNI EN ISO 17225 – 4:2021
Mercurio		mg/Kg su s.s.	≤ 0,1	UNI EN ISO 17225 – 4:2021
Nichel		mg/Kg su s.s.	≤ 10	UNI EN ISO 17225 – 4:2021
Zinco		mg/Kg su s.s.	≤ 100	UNI EN ISO 17225 – 4:2021

* valore ottimale a cui tendere. È ammessa la produzione di biomassa con valori superiori di umidità e di ceneri, e di valori inferiori di potere calorifico rispetto a quelli indicati, in quanto si tratta di caratteristiche di natura prettamente commerciale. La definizione dei valori limite è rimessa a specifici accordi tra produttore e utilizzatore

** per “assenti” si intende un valore inferiore al limite di quantificazione/rilevabilità, ottenuto in funzione della metodica analitica utilizzata (1) Non vengono fissati i valori limite per ceneri e umidità. Gli stessi sono di natura prettamente commerciale. La definizione dei valori limite per ceneri e umidità è rimessa a specifici accordi tra produttore e utilizzatore.

ATTIVITÀ R3 – Descrizione delle lavorazioni svolte

Attività di recupero separazione manuale dei corpi estranei (SI/NO)	
Attività di recupero frantumazione (SI/NO)	
Attività di recupero deferrizzazione (SI/NO)	
Attività di recupero per Segagione e/o Segna/Spacca (SI/NO)	
Attività di recupero per Cippatura (SI/NO)	
Attività di recupero vagliatura (SI/NO)	

LOTTE EoW - (Dichiarazione di conformità)

Denominazione sociale CF/P.IVA	
Indirizzo Numero civico	
CAP Comune Provincia	
Autorizzazione / Ente rilasciante Data di rilascio	
Impianto di produzione	
Indirizzo Numero civico	
CAP Comune Provincia	
Numero lotto EoW (ad es. Lotto BIOCOMBUSTIBILE LEGNOSO nn – gg/mm/aaaa)	
Quantità in peso del lotto	
Conformità ai valori dei parametri (SI/NO)	
Certificazione EoW alla Tabella B2 (Rif. RdP nn del gg/mm/aaaa)	
Destinazione EoW	

< Ø 80 - i=0,1 %
< Ø 200 - i=0,2 %

Condotta sovradimensionata
per laminazione
V da invasare = 119 [m³]
Ø interno = 1500 [mm]

3

(±0,00)

(±0,00)

(-0,05)

Scorrimento= -0,95

Ø 160> - i=0,2 %

(-0,05)

Scorrimento= -0,93

% 3'0"-i=0,1 %

(±0,00)

3

+54.20

(-0,05)

Scorrimento= -0,90

(±0,10)

(-0,07)

5.10

(±0,10)

(-0,07)

5.04

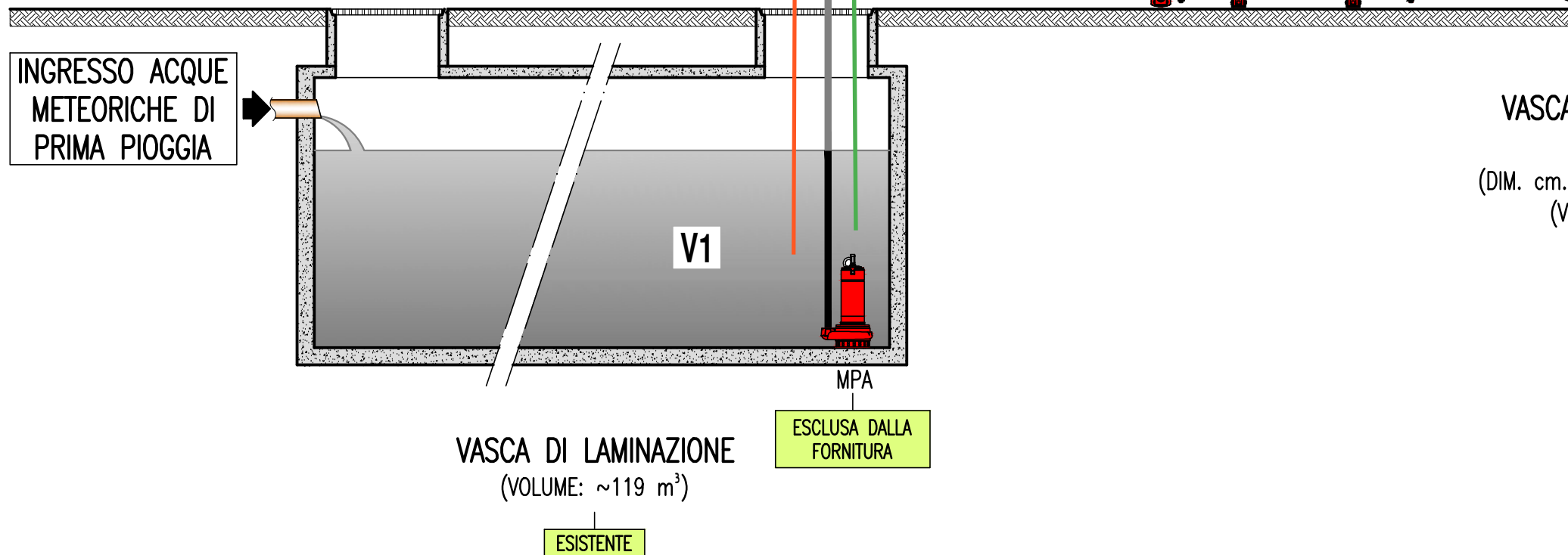
SCAR
PROD

Recinzione in rete
metallica su paletti



acque di controlavaggio

uscita troppo pieno



Schema di DDC

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DDC)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(Articoli 47 e 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Dichiarazione numero

Anno

(NOTA: riportare il numero della dichiarazione in modo progressivo)

Anagrafica del produttore:

Denominazione sociale CF/P.IVA

Iscrizione al registro imprese

Indirizzo Numero civico CAP.....

Comune Provincia

Impianto di produzione

Indirizzo..... Numero civico CAP.....

Comune Provincia.....

Il produttore sopra indicato dichiara che:

- il lotto di(*indicare la denominazione del materiale*) è rappresentato dalla
seguente quantità in peso :
.....

(NOTA: indicare in cifre e lettere le tonnellate)

- il predetto lotto di è conforme ai criteri di cessazione dalla qualifica di
rifiuto di cui alla tabella dell'allegato dell'autorizzazione
.....

(specificare gli estremi del provvedimento autorizzativo)

- di essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del d.P.R. 445/2000;

- di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

A supporto dei dati riportati nella presente dichiarazione si allegano*:

** Alla dichiarazione di conformità devono essere allegati i relativi rapporti di analisi.*

_____ lì, _____

(NOTA: indicare luogo e data)

(NOTA: Firma e timbro del produttore)

(esente da bollo ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. 445/2000)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.